

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 gennaio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 7.

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani... Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2009, n. 3-5/Leg.

Regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni e denominazione dei dipartimenti, nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»..... Pag. 4


REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 0128/pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso Bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 0130/Pres.

Legge Regionale n. 27/1999, art. 3. Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale «Co.Mec. - Distretto della componentistica e della meccanica» ora denominata «Comet Scrl», con sede in Pordenone. Presa atto modifiche statuto..... Pag. 22



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. **0131/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28 e 29 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale Pag. 23


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. **24.**

Misure urgenti e straordinarie volte al rilascio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Pag. 27



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 7.

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della società democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita pubblica e sociale.

2. La Provincia sostiene l'attivazione di forme innovative di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo il coordinamento con le finalità e gli organismi istituiti dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 concernente «Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)».

Art. 2.

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

1. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'art. 1 è istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento.

2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
- b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
- c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
- d) sport, cultura e attività per il tempo libero.

3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente per l'attività della consulta provinciale degli studenti.

4. Il consiglio provinciale dei giovani può promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell'Unione europea. Alle attività e alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale.

Art. 3.

Composizione del consiglio provinciale dei giovani

1. Il consiglio provinciale dei giovani è composto di massimo trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni di età, eletti democraticamente tra i propri componenti dalla consulta provinciale degli studenti istituita dall'art. 40 della legge provinciale sulla scuola. La consulta provinciale degli studenti definisce con regolamento, d'intesa con la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la composizione del consiglio provinciale dei giovani, garantendo la presenza di giovani con esperienze nel mondo del lavoro, di giovani stranieri nonché di giovani provenienti dai territori individuati ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Il consiglio provinciale dei giovani è rinnovato entro sessanta giorni dalla nomina della consulta provinciale degli studenti.

3. Per il rinnovo, la surroga e la decadenza si applica quanto previsto per la consulta provinciale degli studenti.

4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata allo studente eletto che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è assegnata allo studente eletto più anziano.

Art. 4.

Rapporti con il Consiglio provinciale

1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, a cadenza annuale, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale; in tale occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attività svolta e sulle iniziative proposte.

2. All'atto dell'assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale può richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà comunicazione ai consiglieri provinciali.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la relazione prevista dall'art. 4 evidenzia la ricaduta complessiva dell'attività del consiglio provinciale dei giovani, in particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attività svolte nonché di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre al Consiglio provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti.

Art. 6.

Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sulla scuola

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente:

«e-bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale dei giovani».



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 maggio 2009

DELLAI

(Omissis).

09R0613

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2009, n. 3-5/Leg.

Regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni e denominazione dei dipartimenti, nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)».

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 28, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino», secondo il quale l'organizzazione della Provincia è costituita dalla segreteria generale della Provincia, dipartimenti, avvocatura della Provincia e agenzie;

Visto l'art. 29, commi 3, 4 e 7, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che individua i dipartimenti della Provincia e dispone che le attribuzioni degli stessi e della segreteria generale della Provincia sono disciplinate con regolamento, che stabilisce anche il numero massimo dei servizi e degli uffici;

Visto l'art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che dispone, tra l'altro, che i servizi, strutture di secondo livello della Provincia, sono individuati dal regolamento, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 26 gennaio 2009, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni e denominazione dei dipartimenti, nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e attribuzioni e denominazione dei dipartimenti

1. Le attribuzioni della segreteria generale della Provincia e le attribuzioni e la denominazione dei dipartimenti sono definite nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 2.

Denominazione e competenze dei servizi

1. La denominazione e le competenze dei servizi incardinati presso la segreteria generale della Provincia e presso i dipartimenti sono definite nell'allegato B) al presente regolamento.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. I dipartimenti, costituenti le strutture di primo livello dell'organizzazione provinciale, provvedono all'esercizio complessivo delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia.

2. Alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti sono attribuiti i compiti di indirizzo e coordinamento, nonché le funzioni di pianificazione, controllo di gestione, budgeting e gestione dei sistemi informativi delle strutture organizzative in cui si articolano.

3. Ai servizi, costituenti le strutture di secondo livello dell'organizzazione provinciale, sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi, nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti. I servizi curano la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle rispettive competenze nonché per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione.

4. Nelle materie rientranti nelle proprie attribuzioni, alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti spetta la gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali assegnate per l'esercizio delle medesime, nonché l'esercizio delle funzioni e delle attività che non siano espressamente attribuite ai servizi.

Art. 4.

Declaratoria dell'ufficio stampa

1. L'ufficio stampa svolge i seguenti compiti:

provvede all'espletamento dei compiti connessi all'informazione generale e alla documentazione dell'attività della Giunta provinciale e della Provincia Autonoma di Trento;

promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e delle attività di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico, e cura altresì la relativa attività editoriale. Sovrintende alla raccolta del materiale video-fotografico, dei relativi archivi e raccolte;

gestisce il Centro audiovisivo e il portale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 5.

Numero massimo dei servizi e degli uffici

1. Il numero massimo dei servizi è fissato in 59 unità, comprese le articolazioni di secondo livello dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia provinciale per l'energia.



2. Il numero degli uffici è fissato nel numero massimo di 236 unità.

Art. 6.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data prevista all'art. 7, sono abrogati il decreto del Presidente della Provincia n. 1972/Leg. di data 31 ottobre 2006 e i relativi allegati A) e B), il decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007, il decreto del Presidente della Provincia n. 23-103 di data 17 ottobre 2007 e il decreto del Presidente della Provincia n. 15-122 di data 17 aprile 2008.

Art. 7.
Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni di questo regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° marzo 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 gennaio 2009

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n.4

ALLEGATO A

Al regolamento

ATTRIBUZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE
DELLA PROVINCIA E ATTRIBUZIONI
E DENOMINAZIONE DEI DIPARTIMENTI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROVINCIA

La segreteria generale della Provincia:

assicura il supporto al Presidente e alla Giunta provinciale per il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà e fornisce al contempo i supporti richiesti dal Presidente e dalla Giunta per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare;

coordina l'azione dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture di primo livello;

cura la trattazione degli affari che riguardano la Giunta come organo collegiale e l'organizzazione delle consultazioni elettorali provinciali;

svolge le attribuzioni in materia di statistica;

cura i rapporti conseguenti la partecipazione della Provincia in società di capitali; propone alla Giunta provinciale o al Presidente le direttive per le società di sistema e controllate dalla Provincia, nell'ambito dell'attività di indirizzo e di armonizzazione delle stesse in particolare per quanto riguarda gli aspetti «di sistema», e svolge la relativa attività di monitoraggio, in accordo col competente dipartimento per gli aspetti economico-finanziari e sentiti i dipartimenti di merito.

La Segreteria Generale funge inoltre da struttura di riferimento per il Servizio Statistica quale ufficio provinciale dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

DIPARTIMENTO AFFARI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

esame e definitiva formulazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale; verifica dei profili di costituzionalità per quanto riguarda la legislazione statale, regionale e provinciale, nonché la lesione delle competenze provinciali nell'esercizio di attività amministrative da parte di organi dello Stato o delle regioni;

supporto alle strutture provinciali per il recepimento normativo nell'ordinamento provinciale degli atti normativi comunitari e per la verifica, ai fini del suo adeguamento, della legislazione provinciale rispetto alla normativa comunitaria;

norme di attuazione;

relazioni istituzionali;

enti locali, finanza locale, usi civici, vigilanza e tutela sugli enti locali;

promozione delle minoranze linguistiche locali.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

cura i rapporti istituzionali con il Consiglio provinciale e assicura il supporto al Presidente della Provincia e all'assessore incaricato, anche al fine della predisposizione, in collaborazione con gli uffici del Consiglio provinciale, dell'ordine dei lavori consiliari nonché, in raccordo con le competenti strutture della Provincia, per l'esame da parte dell'aula e delle commissioni permanenti del Consiglio provinciale dei disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e di altri atti normativi significativi anche di iniziativa consiliare;

cura la definizione degli atti relativi al trasferimento delle finanze necessarie per il funzionamento del Consiglio provinciale;

cura gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività della Provincia che implicano rapporti con gli uffici, organismi e istituzioni dell'Unione europea, nonché i rapporti con gli uffici di collegamento delle altre Regioni italiane ed europee con sede in Bruxelles e assicura la raccolta delle informazioni attinenti l'attività dell'Unione europea, anche in collaborazione con l'attività del Centro di Documentazione Europea (CDE), supportandone l'attività;

cura la promulgazione delle leggi e i rapporti con il Comitato legislativo.

DIPARTIMENTO AFFARI FINANZIARI E PROGRAMMAZIONE

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

bilancio;

entrate;

finanza;

credito;

tributi;

partecipazioni finanziarie;

programmazione.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

cura e coordina le strategie e gli indirizzi in materia di finanza locale propri della Provincia, in collaborazione con le competenti strutture.

Il dipartimento funge inoltre da struttura di riferimento per l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

Il dipartimento si occupa delle materie sottoelencate, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle medesime ai servizi ivi incardinati:

agricoltura;


apicoltura;

agriturismo;

patrimonio zootecnico ed ittico;

istituti fitopatologici;

consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;



servizi antigrandine e bonifica;
riordino fondiario e ordinamento delle minime proprietà colturali.

Il dipartimento funge inoltre da struttura di riferimento per l'Agenzia provinciale per i pagamenti ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

DIPARTIMENTO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Il dipartimento si occupa delle materie sottoelencate, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle medesime ai servizi ivi incardinati:

tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;

toponomastica;

archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa.

DIPARTIMENTO EDILIZIA PUBBLICA E TRASPORTI

Il dipartimento si occupa delle materie sottoelencate, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle medesime ai servizi ivi incardinati:

trasporti di interesse provinciale;

motorizzazione civile;

edilizia pubblica;

patrimonio immobiliare e mobiliare della provincia;

espropriazioni per pubblica utilità;

acquedotti e opere igienico-sanitarie.

DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E MINIERE

Il dipartimento si occupa delle materie sottoelencate, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle medesime ai servizi ivi incardinati:

artigianato;

incremento della produzione industriale;

miniere, comprese le acque minerali e termali;

cave e torbiere.

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, RICERCA E I.C.T.

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

università;

ricerca scientifica;

rapporti comunitari;

sviluppo delle aree montane;

patti territoriali;

reti di comunicazione e tecnologie telematiche;

sistemi informatici ed informativi;

procedimento amministrativo e semplificazione.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

cura gli aspetti amministrativi concernenti le fasi realizzative e di strutturazione di progetti di sistema o di particolare rilievo, nonché l'impostazione e strutturazione dei documenti sulla sicurezza e sulle misure minime per quanto riguarda la privacy.

Il dipartimento funge inoltre da struttura di riferimento per l'Agenzia per la protonterapia ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

istruzione elementare e secondaria;

assistenza scolastica;

formazione professionale;

scuola materna;

edilizia scolastica;

emigrazione e solidarietà internazionale;

politiche giovanili.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

promuove iniziative di sensibilizzazione e incentivazione in materia di problematiche giovanili anche al fine di favorire esperienze di carattere internazionale per giovani delle scuole trentine, nonché di scambi per l'ospitalità di giovani provenienti dall'estero;

provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione e gestione degli impianti sportivi e relative attrezzature e cura la promozione delle attività sportive e ricreative;

provvede agli adempimenti connessi all'organizzazione del servizio di anagrafe canina, con l'esclusione delle funzioni di tipo sanitario, nonché alla concessione di contributi alle associazioni per la protezione degli animali domestici;

provvede agli adempimenti concernenti l'effettuazione del servizio civile sostitutivo;

promuove le pari opportunità.

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E AFFARI GENERALI

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

gestione e formazione del personale;

organizzazione e competenze delle strutture;

contratti e gestioni generali;

catasto;

libro fondiario.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

garantisce il supporto all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante;

provvede alla trattazione degli affari concernenti gli stipendi, gli aspetti previdenziali, compresi quelli connessi al fondo pensioni, il trattamento di fine rapporto e le indennità di carica e di missione del Presidente e dei membri della Giunta provinciale, con esclusione degli aspetti giuridici, economici e previdenziali del personale insegnante della scuola a carattere statale e giuridico-gestionale del restante personale della scuola e della formazione professionale;

cura direttamente gli aspetti concernenti la materia degli appalti anche per quanto riguarda l'elaborazione e il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni in materia di contratti e di appalti anche di lavori pubblici.

DIPARTIMENTO POLITICHE SANITARIE

Il dipartimento si occupa delle materie sottoelencate, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle medesime ai servizi ivi incardinati:

igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

case di riposo ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

assistenza e beneficenza pubblica;


vigilanza e tutela sulle I.P.A.B.;

volontariato sociale;

immigrazione straniera extracomunitaria;

politica del lavoro;

edilizia comunque sovvenzionata.



Il dipartimento, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

cura gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di politiche di sostegno per le persone handicappate.

Il dipartimento funge inoltre da struttura di riferimento per l'Agenzia del lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

- antincendi e protezione civile;
- opere di prevenzione per calamità pubbliche;
- studi e rilievi di carattere geologico;
- infrastrutture stradali e ferroviarie;
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

gestisce la sala operativa per il servizio di piena;

svolge le funzioni di Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e contestualmente la funzione di Sezione provinciale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, istituito presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

cura l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 relativamente ai soggetti di cui all'art. 2, lettera b) concernente il finanziamento di opere di interesse pubblico;

cura il piano di mobilità integrata;

cura la rilevazione, la validazione e la pubblicazione dei dati meteorologici sull'intero territorio provinciale;

svolge le attività di previsione meteorologica e di analisi climatica, assicurando in particolare l'attuazione del Sistema di Allerta provinciale per fini di protezione civile;

svolge le attività di monitoraggio e studio in ambito glaciologico, nivologico e valanghivo;

assicura l'espletamento delle funzioni di Centro Funzionale di protezione civile nell'ambito del sistema nazionale introdotto con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;

coordina e fornisce il supporto tecnico e di indirizzo per la Società Brenner Basistunnel AG, in particolare per quanto riguarda i rapporti Ferrovie dello Stato - A22, nonché per i progetti di intermodalità, di trasferimento scali e di rappresentanza e riferimento in materia a livello nazionale ed internazionale;

supporta la Giunta provinciale per il coordinamento generale delle politiche di finanziamento degli interventi in materia di opere pubbliche.

DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

- foreste, demanio forestale e Corpo forestale;
- conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
- sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali nei bacini montani;
- protezione e conservazione della fauna selvatica ed ittica.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

cura gli adempimenti in materia di parchi naturali, parchi fluviali, nonché le attività connesse ai compiti spettanti alla Provincia in ordine al Parco Nazionale dello Stelvio, fatte salve le attribuzioni specificatamente assegnate ad altre strutture provinciali;

vigila sull'andamento generale del Corpo Forestale Provinciale ed emana le istruzioni di carattere generale concernenti le funzioni del medesimo, d'intesa con i dirigenti delle strutture di assegnazione del personale; programma e coordina le attività di formazione e dispone in ordine all'acquisto, conservazione e gestione delle dotazioni da assegnare a tutto il personale del Corpo;

adotta gli atti concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza del Dipartimento.

DIPARTIMENTO TURISMO, COMMERCIO, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il dipartimento si occupa delle seguenti materie:

promozione turistica e territoriale, ivi compresa la commercializzazione delle produzioni trentine;

ricettività turistica, patrimonio alpinistico, professioni turistiche, agenzie di viaggio, piste da sci e sviluppo dell'attività idrotermale;

impianti a fune e trasporto funiviario in servizio privato;

commercio, ivi compresi le manifestazioni fieristiche, la tutela dei consumatori e degli utenti e gli impianti di distribuzione carburanti;

pubblici esercizi e polizia amministrativa, ivi compresi gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa e funzioni delegate in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative nonché in materia di camere di commercio.

Il dipartimento, ferme restando le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati:

indirizza e coordina la programmazione delle attività di rilevanza internazionale della Provincia ed i processi di internazionalizzazione dei soggetti locali operanti nei diversi ambiti socioeconomici e della ricerca.

DIPARTIMENTO URBANISTICA E AMBIENTE

Il dipartimento si occupa delle materie sottoelencate, ferme restando le funzioni e i compiti espressamente attribuiti nelle medesime ai servizi ivi incardinati:

urbanistica;

tutela del paesaggio;

politiche ambientali;

utilizzo delle acque pubbliche;

politiche di gestione dei rifiuti.

Il dipartimento funge inoltre da struttura di riferimento per l'Agenzia provinciale per l'Energia e per l'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

ALLEGATO B

Al regolamento

INDIVIDUAZIONE, DENOMINAZIONE E COMPETENZE DEI SERVIZI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROVINCIA

Servizio segreteria della Giunta ed elettorale

Provvede alla trattazione degli affari che riguardano la Giunta come organo collegiale;


provvede alla formazione dell'ordine del giorno dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta provinciale, nonché alla documentazione e alla verbalizzazione delle riunioni della Giunta;

cura la pubblicazione dei provvedimenti della Giunta, la loro conservazione e classificazione, nonché l'invio dei provvedimenti stessi all'organo di controllo nei casi previsti dalla normativa;

cura la pubblicazione delle determinazioni dei dirigenti e svolge gli altri atti previsti dalla normativa vigente in ordine alla gestione delle stesse;

cura i rapporti con gli uffici corrispondenti del Consiglio provinciale;

provvede alla trattazione degli affari giuridico-amministrativi riservati alla competenza del Presidente, e non demandati ad altro ser-



vizio, e delle questioni relative ad istanze o segnalazioni comunque pervenute al Presidente e non riconducibili ad altro servizio;

provvede alle attività relative all'autorimessa provinciale;

provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle operazioni per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale e per l'espletamento dei referendum previsti dalla normativa provinciale; in riferimento a tali attività, coordina e supporta l'attività delle altre strutture provinciali, dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dei Comuni;

cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei Presidenti di seggio per le elezioni provinciali;

provvede, sentite le strutture provinciali eventualmente interessate, agli adempimenti della Provincia connessi con le consultazioni elettorali e referendarie europee e statali.

Servizio statistica

Fa parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e svolge le funzioni di ufficio provinciale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978, e successive modificazioni;

provvede a coordinare l'attività statistica degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, attribuita agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

effettua le rilevazioni statistiche, ivi compresi i censimenti, previste dal programma statistico nazionale; promuove e realizza le rilevazioni e le elaborazioni dei dati statistici che interessano l'Amministrazione provinciale;

effettua, in collaborazione con le competenti strutture, analisi dei fenomeni sociali, economici, territoriali e ambientali. Predispone rapporti di ricerca e fornisce il supporto metodologico per il corretto trattamento dei dati;

svolge funzioni di centro di informazione statistica per la Provincia di Trento. Provvede alla predisposizione e alla diffusione della documentazione statistica ufficiale;

provvede, in collaborazione con le competenti strutture provinciali, alla definizione e allo sviluppo del sistema informativo provinciale, con particolare attenzione al contenuto informativo, alle regole di classificazione e alla coerenza tra i sottosistemi che lo compongono. Provvede alla definizione delle regole per il mantenimento dei flussi e sovrintende al corretto aggiornamento delle basi dati;

costituisce riferimento per la Provincia nei confronti dei sistemi informativi nazionali.

DIPARTIMENTO AFFARI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Servizio autonomie locali

In collaborazione con il Dipartimento competente in materia di affari finanziari, definisce e dà attuazione alle strategie in materia di finanza locale e ripartisce le risorse finanziarie fra gli enti locali per le finalità di cui all'art. 81 dello Statuto di autonomia;

provvede all'attuazione della normativa in materia di finanza locale, ivi compreso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali;

organizza specifica attività di ricerca e analisi in ordine ai fenomeni gestionali rilevanti dell'amministrazione degli enti locali e fornisce le consulenze richieste in materia di finanza locale;

coordina le politiche di finanziamento della spesa degli enti locali e assume le occorrenti iniziative atte a favorire, anche con riferimento agli obiettivi fissati dagli strumenti della programmazione provinciale, omogeneità di indirizzo delle attività svolte dagli enti locali, con particolare riferimento alle funzioni delegate;

provvede alla trattazione degli affari inerenti le autorizzazioni e le verifiche in materia di finanza locale nonché di quelli concernenti le integrazioni finanziarie anche ai fini del risanamento dei bilanci degli enti locali. Svolge funzioni di indirizzo e verifica in ordine a provvedimenti comunali concernenti tributi, tariffe e regolamenti per la gestione dei servizi, contenzioso in materia di canone per la depurazione delle

acque, gestione associata di servizi o beni da parte degli enti locali, piani finanziari degli enti locali;

assicura assistenza e consulenza agli enti locali e cura i rapporti con gli organismi rappresentativi delle autonomie locali;

provvede agli adempimenti di competenza della Provincia in occasione delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali;

cura gli affari concernenti la materia degli usi civici e l'attività istruttoria delle autorizzazioni allo sgravio e alla sospensione del diritto di uso civico;

collabora con l'avvocatura della Provincia in tema di usi civici;

cura le attività connesse all'esercizio della vigilanza e tutela sugli enti locali avvalendosi della collaborazione dei servizi cui sono attribuite le specifiche materie, e attua il servizio ispettivo sugli enti medesimi ivi compresa l'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame della Giunta provinciale e la formazione del relativo ordine del giorno;

cura la concessione di finanziamenti, contributi e sussidi agli enti locali per la realizzazione di opere e lavori nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, delle opere igienico-sanitarie;

cura, per quanto attiene agli enti locali, le funzioni volte a migliorare la convivenza civile nell'ambito delle competenze della Provincia, in collaborazione con lo specifico incarico speciale.

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

Coordina e dà impulso all'attività delle competenti strutture interessate in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle minoranze linguistiche locali;

assicura assistenza e consulenza agli enti locali in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;

cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche e ne cura la traduzione in lingua ladina e tedesca;

raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;

cura i rapporti con gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono minoranze linguistiche ladine e germanofone, e delle istituzioni internazionali che si interessano alla salvaguardia delle minoranze.

Servizio relazioni istituzionali

Provvede alla trattazione degli affari in materia di collegamento della Giunta provinciale con gli organi centrali dello Stato per l'esigenza operativa e conoscitiva della Giunta stessa nei rapporti con gli organi costituzionali della Repubblica;

cura gli interventi presso gli organi centrali dello Stato in ordine alle questioni di competenza provinciale, quale supporto tecnico ed operativo delle competenti strutture provinciali;


cura la raccolta sistematica della documentazione inerente l'attività legislativa e d'informazione e gli atti della pubblica amministrazione centrale comunque attinenti temi di interesse provinciale;

collabora con l'avvocatura della Provincia per quanto attiene il contenzioso davanti le autorità giurisdizionali con sede presso la capitale, dando puntuale attuazione alle disposizioni dalla stessa formulate.

DIPARTIMENTO AFFARI FINANZIARI E PROGRAMMAZIONE

Servizio bilancio e ragioneria

Provvede alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione, dei provvedimenti di assestamento e di variazione, in collaborazione con le strutture competenti in materia di entrate, finanza e credito e di programmazione;



cura la predisposizione del bilancio per centri di responsabilità, del preventivo di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti;

collabora alla predisposizione del disegno di legge finanziaria, cura i provvedimenti per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e per l'utilizzo dei fondi di riserva e dei fondi speciali, provvede alle registrazioni contabili in relazione a detti prelievi ed alle variazioni di bilancio;

effettua le verifiche previste dalla legge di contabilità in relazione agli atti dai quali possa comunque derivare un impegno o l'emissione di titoli di spesa;

provvede alla registrazione degli impegni di spesa e all'emissione dei titoli di spesa nonché agli adempimenti conseguenti a quelli rimasti inestinti a fine esercizio; cura la riduzione degli ordini di accreditamento in conformità alle somme prelevate;

predispone i provvedimenti di determinazione dei residui passivi nonché il rendiconto generale della Provincia;

provvede in ordine agli aspetti finanziari e contabili dei disegni di legge, cura gli adempimenti previsti dalle norme dello Stato in materia di trasmissione di statistiche e dati contabili;

effettua il riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

provvede agli adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari provinciali e coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle spese;

cura gli adempimenti collegati alle funzioni di autorità di certificazione di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi strutturali.

Servizio entrate, finanza e credito

Provvede alla trattazione degli affari in materia di entrate, finanza e credito, elabora gli elementi di competenza per la predisposizione dei documenti contabili della Provincia e collabora con le strutture competenti anche per la determinazione del bilancio per centri di responsabilità, dei preventivi di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti. Predispone i provvedimenti di determinazione dei residui attivi nonché il rendiconto generale della Provincia in collaborazione con la struttura competente in materia di bilancio;

compie studi ed analisi della normativa fiscale e propone l'adozione di iniziative ed azioni volte a massimizzare le entrate di natura tributaria spettanti alla Provincia. Promuove azioni a difesa dell'autonomia finanziaria della Provincia;

predispone gli elementi per gli accordi e le intese con lo Stato previste dallo Statuto e dalle norme di attuazione in materia finanziaria. Verifica gli atti degli uffici statali relativi alla compartecipazione provinciale a tributi erariali e provvede inoltre alla promozione ed al controllo delle entrate, in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità della Provincia;

predispone analisi e progetti volti alla ricerca di modalità innovative e straordinarie di finanziamento degli investimenti, anche con riferimento alle possibilità offerte dai mercati finanziari. Provvede agli atti inerenti alla contrazione di mutui, all'emissione di prestiti ed al ricorso ad altre forme di finanza straordinaria, nonché alle anticipazioni di cassa; elabora gli elementi per la regolazione dei flussi finanziari e promuove azioni volte all'ottimizzazione della gestione della liquidità complessiva della finanza provinciale;

provvede al recupero forzoso dei crediti della Provincia e agli adempimenti relativi ai rapporti con il concessionario della riscossione. Verifica i conti amministrativi dei consegnatari dei beni e degli agenti della riscossione e riscontra il conto giudiziale del tesoriere. Predispone gli atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia;

cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto e dalle leggi in materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale con sede legale in Provincia di Trento e propone modifiche alle leggi stesse;

promuove iniziative volte al coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti nel settore del credito a livello locale ed al coinvolgimento degli stessi nelle azioni dirette allo sviluppo e modernizzazione dell'economia trentina;

predispone analisi e progetti volti allo sviluppo di nuove iniziative nel campo della gestione del risparmio individuale e collettivo, anche previdenziale, finalizzate a favorire i ritorni economici e finanziari sul territorio.

Servizio programmazione

Provvede alle attività di supporto alla Giunta provinciale per la predisposizione del programma di sviluppo provinciale, nonché per l'elaborazione dei progetti intersettoriali previsti dal programma stesso qualora non affidati ad altra struttura. Provvede inoltre all'elaborazione degli indirizzi per la formulazione degli atti di programmazione settoriale;

fornisce supporto alle strutture provinciali per la formulazione degli atti di programmazione settoriale, assicurandone la coerenza con gli strumenti generali della programmazione;

provvede, d'intesa con il Segretario Generale della Provincia, alla predisposizione del programma di gestione previsto dalla disciplina concernente la distinzione tra funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti;

provvede alla predisposizione del rapporto di gestione;

fornisce supporto alla Giunta provinciale per l'effettuazione della valutazione e del controllo strategico con riferimento alle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione della Provincia;

esamina le proposte di disegni di legge, gli schemi dei regolamenti e degli atti attuativi di carattere generale per gli aspetti concernenti la programmazione;

collabora con le strutture competenti in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia all'impostazione della manovra economico-finanziaria e cura la predisposizione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale;

svolge attività di analisi e studio per l'attività di programmazione e per l'elaborazione della metodologia di impostazione e di verifica degli atti di programmazione settoriale;

svolge attività di studio e di ricerca per la realizzazione di un sistema coordinato di controllo di gestione all'interno dell'Amministrazione; fornisce supporto alle strutture provinciali per l'utilizzo del controllo di gestione quale strumento per il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

coordina gli adempimenti connessi alla presentazione di atti di programmazione ovvero di intese istituzionali di programma ai fini dell'accesso a finanziamenti statali, con esclusione di quelli riferiti agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, qualora i medesimi atti coinvolgano una pluralità di strutture dipartimentali.

Servizio sistema finanziario pubblico provinciale

Effettua analisi e proiezioni della spesa della Provincia e degli enti del settore pubblico provinciale a supporto della definizione delle strategie di finanza pubblica provinciale. Elaborata scenari previsionali della finanza pubblica provinciale e quadri programmatici degli investimenti di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale;

adotta gli atti previsti dalla normativa vigente volti a garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle scelte finanziarie degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale con gli obiettivi di finanza pubblica della Provincia;


cura gli adempimenti concernenti l'impostazione del patto di stabilità interno;

redige il conto consolidato delle società della Provincia e cura, in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica, la costruzione dei conti consolidati degli enti del settore pubblico provinciale;

valuta le procedure concernenti finanziamenti ed altre agevolazioni economiche, formula proposte per la semplificazione, lo snellimento e l'accelerazione delle fasi di erogazioni delle stesse;

verifica la coerenza dei disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e degli atti di programmazione proposti dalle strutture provinciali con le strategie finanziarie della Provincia;

provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti finanziari e contabili degli enti pubblici e delle agenzie della Provincia, non-



ché delle società in cui la stessa partecipa ed effettua il monitoraggio sull'andamento economico-finanziario delle società;

collabora con il dipartimento nell'impostazione della strategia finanziaria della Provincia e collabora con le altre strutture del dipartimento nell'elaborazione degli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto generale della Provincia;

promuove, d'intesa con il dipartimento, analisi, approfondimenti e ricerche in materia di politiche finanziarie e svolge attività di supporto al Comitato per la qualificazione della spesa pubblica di cui all'art. 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti ed alle attività della Provincia e svolge attività di consulenza a favore delle strutture provinciali nelle medesime materie;

coordina la raccolta dei dati di competenza delle strutture provinciali, necessari alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle suddette dichiarazioni;

provvede alla gestione del servizio «cassa ed economato centrale»;

cura gli adempimenti in materia di certificazione e controllo legale dei conti;

cura l'attività di aggiornamento del modello di dichiarazione sostitutiva ICEF e delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione stessa.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

Servizio aziende agricole e territorio rurale

Provvede all'espletamento degli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo con riferimento agli interventi previsti per il miglioramento ed il potenziamento a livello delle imprese agricole della viticoltura, ortofloricoltura, delle piante officinali, della frutticoltura, della foraggicoltura, dell'alpicoltura, delle strutture zootecniche, degli allevamenti zootecnici, ivi compresa l'apicoltura, l'itticoltura e elicoltura;

cura gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi agli interventi riguardanti le opere varie di miglioramento fondiario a livello aziendale, gli atti inerenti lo sviluppo e la razionalizzazione della meccanizzazione agricola, gli interventi a favore dell'agriturismo e dei fabbricati rurali. Cura inoltre gli adempimenti connessi all'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza nel campo dell'agriturismo;

provvede agli adempimenti connessi con il finanziamento e l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali;

provvede all'espletamento degli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo riguardanti l'elettrificazione rurale, l'adduzione di acqua potabile, la creazione ed il miglioramento di strade rurali, purché le opere siano a prevalente uso ed interesse agricolo e siano a carattere interaziendale;

svolge le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere interaziendali di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione;

cura gli adempimenti riguardanti gli interventi per il riordino fondiario e propone gli interventi in materia di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola;

provvede all'espletamento degli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo connessi con i provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice;

cura gli adempimenti per le operazioni di credito agrario di esercizio alle aziende agricole;

provvede all'espletamento degli atti riguardanti la determinazione delle modalità di intervento e la concessione alle aziende agricole delle agevolazioni previste per i danni causati da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche;

cura la concessione dell'indennità compensativa, delle indennità previste per favorire la successione nella gestione aziendale e per incoraggiare la cessazione dell'attività agricola, del premio per la tenuta della contabilità agraria, di insediamento e di permanenza;

cura gli adempimenti connessi all'archivio provinciale delle imprese agricole e gli affari concernenti l'applicazione in provincia dei

contratti agrari e delle agevolazioni tributarie fiscali, collaborando con l'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei pareri;

espleta le funzioni ed i compiti demandati da leggi e regolamenti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e non attribuiti ad altre strutture;

provvede all'esercizio delle funzioni relative alla ricezione, al controllo, all'istruttoria e approvazione delle domande di aiuto concernenti le agevolazioni comunitarie finanziate dal FEASR, ivi comprese le attività di rilevazione e contestazione delle eventuali infrazioni e gli adempimenti conseguenti, nonché all'esecuzione di alcune funzioni tecniche e di autorizzazione relative alle domande di pagamento delle medesime agevolazioni comunitarie eventualmente affidate con apposito accordo dall'organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento (APPAG).

Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole

Provvede all'applicazione delle norme di vigilanza e tutela della produzione agricola e delle direttive comunitarie a carattere fitosanitario, recepite nell'ordinamento nazionale;

provvede all'espletamento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e tutela in ordine agli enti, consorzi, istituti, organizzazioni e associazioni operanti in agricoltura, nonché alla concessione di agevolazioni a favore di enti e organismi per le attività di servizio che gli stessi forniscono al settore agricolo;

provvede all'espletamento degli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo riguardanti il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature a carattere interaziendale per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

provvede ai controlli sull'impianto e la tenuta dei libri genealogici del bestiame, sulla riproduzione animale nonché agli adempimenti tecnico-economici riguardanti gli interventi particolari per la zootecnia e l'attività dimostrativa e promozionale;

promuove, coordina e attua le iniziative rivolte all'attività di vigilanza nei settori delle strade del vino e dei sapori, dei consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica, del settore agroalimentare, nonché dei marchi agricoli in applicazione di regolamenti comunitari e delle normative nazionali e provinciali;


tiene i rapporti con gli organismi comunitari, internazionali, nazionali, regionali e provinciali per i problemi di politica agricola generale in particolare legati all'organizzazione comune di mercato del settore del vino, dell'ortofrutta e del latte ed assicura la partecipazione a comitati e commissioni diverse in rappresentanza dell'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura, per problemi non di specifica competenza di altre strutture;

provvede, per quanto di competenza, all'informazione della popolazione, anche attraverso le fattorie didattiche, su una corretta alimentazione, alla mappatura delle produzioni agroalimentari provinciali e sulle problematiche connesse all'ingegneria genetica;

assicura il controllo amministrativo sul prelievamento e sull'uso dei carburanti a prezzo agevolato;

promuove, coordina ed attua le iniziative rivolte all'attività concernente l'agricoltura biologica e le biotecnologie, curando gli adempimenti connessi alla tenuta e gestione dell'albo degli Operatori Biologici e alla concessione dei benefici per la certificazione delle produzioni biologiche ed agroalimentari;

provvede all'esercizio delle funzioni relative alla ricezione, al controllo, all'istruttoria e approvazione delle domande di aiuto concernenti le agevolazioni comunitarie finanziate dal FEASR, ivi comprese le attività di rilevazione e contestazione delle eventuali infrazioni e gli adempimenti conseguenti, nonché all'esecuzione di alcune funzioni tecniche e di autorizzazione relative alle domande di pagamento delle medesime agevolazioni comunitarie eventualmente affidate con apposito accordo dall'organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento (APPAG).



DIPARTIMENTO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Servizio attività culturali

Provvede alla trattazione degli affari in materia di usi, costumi ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti e musei) aventi carattere provinciale, di formazione del catalogo unico delle biblioteche, di promozione di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;

cura lo sviluppo dei musei e delle biblioteche, assicurando gli interventi relativi all'unificazione dei metodi o delle tecniche biblioteconomiche; provvede alla formazione professionale del personale delle biblioteche e dei musei;

vigila sugli istituti culturali, musei e biblioteche aventi carattere provinciale ed in particolare su quegli istituti con legge provinciale, assicurando le funzioni di indirizzo, coordinamento e assistenza tecnica;

attua e sostiene iniziative volte all'incremento della cultura con particolare riguardo alla loro maggiore qualificazione ed equilibrata diffusione sul territorio provinciale; sostiene l'associazionismo culturale trentino;

attua, anche direttamente, iniziative volte alla diffusione, al miglioramento e al potenziamento delle attività connesse alla materia di competenza.

Soprintendenza per i beni architettonici

Provvede alla trattazione degli affari in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni monumentali e architettonici;

provvede all'individuazione di detti beni, nonché al relativo riconoscimento dell'interesse particolarmente importante. Svolge attività di ricerca tecnico-scientifica e di vigilanza per la salvaguardia degli immobili tutelati;

programma, progetta, dirige e cura i lavori di restauro in diretta amministrazione su beni architettonici pubblici e privati di rilevante interesse storico-artistico;

provvede alla trattazione delle istanze di autorizzazione, di contributo e di certificazione riguardanti i beni architettonici tutelati;

provvede all'inventariazione, alla catalogazione ed allo studio dei beni architettonici tutelati;

cura la manutenzione ed il restauro di immobili di proprietà provinciale di interesse storico-artistico;

cura la valorizzazione del patrimonio architettonico trentino anche avvalendosi della collaborazione assicurata dal Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;

gestisce il laboratorio di diagnostica sui materiali propri dei beni culturali.

Soprintendenza per i beni librari e archeologici

Provvede alla trattazione degli affari in materia di tutela e conservazione dei beni librari e degli archivi di competenza provinciale in materia di toponomastica, nonché in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni archeologici, come individuati dalle leggi e dalle disposizioni in materia;

provvede all'individuazione ed alla catalogazione dei beni librari e archivistici curandone l'assoggettamento a tutela. Provvede alle relative autorizzazioni, nonché alle certificazioni anche ai fini fiscali e ai fini delle disposizioni in materia di cose storiche ed artistiche, al commercio di beni librari e di beni archivistici di competenza provinciale;

provvede allo studio, alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione dei beni librari e dei beni archivistici di competenza provinciale;

gestisce l'archivio provinciale; per mezzo di apposito laboratorio svolge attività di ricerca, sperimentazione e attività didattica nel campo del restauro librario e documentario;

attua iniziative di valorizzazione e di promozione culturale attraverso mostre, pubblicazioni, corsi per operatori ed altre iniziative;

cura le collezioni librarie di pregio che sono nella disponibilità della Provincia;

cura la formazione e l'aggiornamento del dizionario toponomastico trentino;

provvede alla trattazione degli affari concernenti la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni archeologici, come individuati dalle leggi e dalle disposizioni in materia;

individua e tutela le aree di interesse archeologico, riconosce il relativo interesse particolarmente importante;

programma e conduce cantieri di scavo e ricerca di siti archeologici e provvede alla loro conservazione e valorizzazione, anche mediante opere di pronto intervento;

provvede alla catalogazione, allo studio e al restauro dei reperti e ne garantisce la fruizione e la valorizzazione;

vigila sulle raccolte archeologiche esistenti sul territorio provinciale e provvede all'istruttoria tecnica delle richieste di concessione di scavo e ricerca archeologica;

provvede alla adempimenti relativi ai contributi e alle certificazioni riguardanti i beni archeologici;

gestisce il laboratorio di restauro e la biblioteca specializzata nel settore dei beni archeologici.

Soprintendenza per i beni storico artistici

Provvede alla trattazione degli affari in materia di tutela, conservazione e valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e demoetnoantropologici;

provvede all'individuazione di detti beni e al riconoscimento dell'interesse particolarmente importante. Svolge attività di ricerca tecnico-scientifica e di vigilanza per la salvaguardia dei beni tutelati;

programma, progetta, dirige e cura i lavori di restauro in diretta amministrazione su beni storico-artistici, sia pubblici che privati, di rilevante interesse;

provvede alla trattazione delle istanze di autorizzazione, di contributo e di certificazione riguardanti i beni storico-artistici tutelati;

cura l'applicazione delle disposizioni in materia di commercio e di esportazione di cose storiche, artistiche ed archeologiche in collaborazione, per quanto di competenza, con la Soprintendenza ai beni archeologici e quella ai beni librari;

provvede all'inventariazione, alla catalogazione, allo studio dei beni di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico;

cura la valorizzazione del patrimonio storico-artistico trentino anche avvalendosi della collaborazione assicurata dal Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;

gestisce il laboratorio di restauro storico-artistico e l'archivio fotografico storico.

DIPARTIMENTO EDILIZIA PUBBLICA E TRASPORTI

Servizio edilizia pubblica e logistica

Provvede all'espletamento delle attività tecnico-amministrative concernenti la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione del patrimonio edilizio adibito a sede di uffici provinciali e di servizi di interesse pubblico, nonché le forniture occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali. Cura il controllo tecnico dei progetti di lavori analoghi, di competenza degli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale;


provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili scolastici e professionali;

provvede alle attività tecniche di competenza specifica delle altre strutture provinciali con esclusione di quelle spettanti alla struttura competente in materia di beni culturali;

svolge le attività tecnico-amministrative di vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

provvede all'esecuzione forzata di provvedimenti sanzionatori comportanti demolizione o riduzione in pristino stato;

provvede a quanto necessario al raccordo organizzativo, funzionale ed operativo del Nucleo di Prevenzione e protezione, fermi



restando in capo a quest'ultimo i compiti previsti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;

provvede all'effettuazione di piccoli lavori di impiantistica elettrica, idraulica e di minuto mantenimento sugli immobili sede di uffici e servizi provinciali nonché alla gestione dei contratti di manutenzione e di noleggio di particolari apparecchiature, all'approvvigionamento dei prodotti per il riscaldamento degli uffici;

svolge le attività connesse al servizio di vigilanza esterna degli immobili sede di uffici e di servizi provinciali e cura le attività connesse alla gestione del servizio di pulizia degli stessi, esercitandone la relativa sorveglianza;

provvede inoltre agli adempimenti relativi agli acquisti per le aziende speciali della Provincia e sovrintende alle attività patrimoniali delle stesse, ai sensi delle vigenti leggi provinciali;

controlla l'uso dei beni della Provincia;

provvede agli adempimenti per l'acquisizione di tutti i beni mobili, delle attrezzature, nonché all'acquisizione ed alla distribuzione del materiale cartario ed allestiti vari con la tenuta del relativo magazzino, allestisce i nuovi uffici ed organizza gli spostamenti;

tiene l'inventario dei beni mobili e predisporre gli elementi per la formazione, in collaborazione con la struttura competente in materia di bilancio, del relativo conto patrimoniale.

Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali

Provvede agli adempimenti connessi alle procedure per le espropriazioni per pubblica utilità di competenza provinciale, nonché a quelle concernenti le occupazioni d'urgenza anche temporanee;

cura la determinazione delle indennità di espropriazione e il loro pagamento, nonché gli atti tecnico-amministrativi della relativa procedura;

per le espropriazioni disposte ai fini dell'esecuzione di opere di diretta competenza della Provincia, cura la registrazione fiscale dei provvedimenti e predisporre gli atti relativi ai trasferimenti tavolari;

tiene i rapporti con i servizi ed uffici cui sono demandate le attribuzioni in materia di pianificazione territoriale;

fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali in materia di espropriazioni;

cura i provvedimenti per la concessione dei contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale;

cura gli affari inerenti l'acquisizione, la cessione e l'amministrazione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili nonché l'amministrazione dei beni demaniali, con esclusione dei beni del demanio stradale, forestale, idrico ed artistico;

provvede agli adempimenti per l'acquisizione di tutti i beni immobili, nonché all'istruttoria delle pratiche concernenti le concessioni e le locazioni attive e passive, compresa la gestione dei relativi rapporti di utenza;

cura l'inventario dei beni immobili e predisporre gli elementi per la formazione, in collaborazione con la struttura competente in materia di bilancio, del relativo conto patrimoniale;

provvede agli adempimenti connessi ai punti di ristoro interni agli uffici pubblici sia automatici che dati in servizio esterno.

Servizio motorizzazione civile

Rilascia le carte di circolazione dei veicoli, esegue le visite e le prove dei veicoli per l'immatricolazione, per l'aggiornamento della carta di circolazione o per il rilascio del certificato di approvazione e le revisioni annuali e periodiche;

provvede alle concessioni alle officine autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. e alla vigilanza sull'attività di revisione dei veicoli effettuata dalle officine stesse;

provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale M.C.T.C., con l'inserimento meccanografico delle radiazioni dei veicoli, delle variazioni di proprietà dei veicoli e di residenza dei titolari delle carte di circolazione;

provvede all'organizzazione e indizione degli esami finalizzati al rilascio dei provvedimenti comunque denominati relativi alle atti-

vità di autotrasportatore di persone e di cose, di consulente in materia automobilistica e per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, di insegnante e di istruttore di autoscuole;

provvede al rilascio delle patenti di guida, dei certificati di abilitazione professionale e dei certificati relativi al trasporto su strada di merci pericolose, nonché al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio del trasporto di cose rispettivamente in conto proprio e per conto terzi, compresa la tenuta dei relativi albi;

provvede alle visite periodiche e occasionali sui natanti, e all'approvazione in unico esemplare dei motori marini ed il rilascio dei certificati di idoneità e navigabilità;

provvede all'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni, in materia di sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre con riguardo agli impianti fissi;

rilascia le autorizzazioni per le autoscuole e per le società ed imprese esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e svolge la relativa attività di vigilanza;

esprime, nei casi previsti dalla legge, il parere tecnico sugli incidenti stradali ed effettua provvedimenti di sospensione, revisione e revoca delle patenti di guida;

rilascia e rinnova gli attestati A.T.P. relativi al trasporto su strada di derrate deperibili in regime di temperatura controllata;

provvede alla gestione di ogni funzione attribuita agli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e delegata o trasferita dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento.

Servizio opere igienico-sanitarie

Provvede agli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo inerenti la costruzione, la sistemazione e la manutenzione degli impianti di depurazione degli scarichi di fognatura civili e dei collettori principali;

cura il controllo tecnico dei progetti concernenti lavori fognari, opere di acquedotto e opere cimiteriali di competenza degli enti soggetti a vigilanza e tutela della Giunta provinciale.

Servizio trasporti pubblici

Provvede alla trattazione degli affari in materia di trasporti di interesse provinciale per via terrestre, lacuale, fluviale, per canali navigabili ed idrovie e per via aerea, compresi i trasporti agevolati e per portatori di minorazioni verso istituti scolastici o centri educativi;

provvede all'affidamento dei servizi e svolge l'attività di vigilanza sulla regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici; cura la predisposizione degli atti programmatici inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto, gli interventi finanziari sulle imprese affidatarie dei servizi stessi;

provvede all'espletamento delle attività tecnico-amministrative in materia di sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre su gomma;

cura le questioni inerenti la navigazione interna provinciale;

svolge, in materia, i compiti previsti dall'art. 14 dello Statuto di autonomia.

DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E MINIERE


Servizio artigianato

Provvede alla trattazione degli affari in materia di artigianato;

cura gli adempimenti relativi alla costituzione delle commissioni provinciali e comprensoriali per l'artigianato, alla gestione dell'albo professionale, all'accertamento, al controllo e all'attribuzione della qualifica professionale, al riconoscimento delle organizzazioni sovraziendali;

elabora i programmi pluriennali di sviluppo delle attività artigianali e ne cura gli aggiornamenti e revisioni;

provvede alla concessione delle agevolazioni in favore delle aziende artigiane e degli enti ed organizzazioni di categoria;



promuove la verifica dei presupposti per la costituzione e l'inse-
diamento dei centri artigianali, in collaborazione con le strutture prepo-
ste alla identificazione, all'acquisizione ed all'apprestamento delle aree
per impianti produttivi;

cura i rapporti con gli enti pubblici e privati che svolgono atti-
vità connesse all'incremento del settore dell'artigianato ed allo sviluppo
qualitativo e tecnologico della produzione tipica.

Servizio industria

Provvede alla trattazione degli affari in materia di incremento della
produzione industriale;

provvede alla concessione delle agevolazioni in favore delle
imprese industriali;

cura gli adempimenti tecnico-amministrativi relativamente all'ac-
quisizione, apprestamento e cessione di aree per impianti produttivi;

sviluppa le attività di promozione industriale mantenendo i rap-
porti con gli enti, istituti, società ed agenzie pubbliche che svolgono
attività connesse con l'incremento della produzione industriale;

promuove lo sviluppo qualitativo e tecnologico del settore e l'av-
vio di attività di servizi alle imprese;

elabora il piano di politica industriale, i relativi aggiornamenti
annuali e i progetti speciali di settore.

Servizio minerario

Provvede alla trattazione degli affari in materia di miniere, cave,
torbiere, acque minerali e termali;

cura l'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle
cave, avvalendosi anche della collaborazione, per la parte di rispettiva
competenza, del servizio di prevenzione e della competente autorità
sanitaria, ed adotta i relativi provvedimenti di competenza degli uffici
statali centrali e periferici ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

attua e promuove la ricerca mineraria e tecnologica di base, coor-
dina e incentiva la ricerca operativa anche con riguardo al settore delle
acque minerali e termali;

predispone la carta geomineraria provinciale ed effettua attività di
studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario; svolge attività di sorve-
glianza sull'industria estrattiva, allo scopo di assicurare il buon governo
dei giacimenti e l'osservanza della disciplina del settore minerario;

provvede alla raccolta ed all'elaborazione dei dati tecnici ed
economici sull'industria mineraria ai fini della programmazione del
settore;

svolge l'attività di consulenza mineraria richiesta dalla pubblica
amministrazione.

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, RICERCA E I.C.T.

Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale

Coordina gli adempimenti inerenti la programmazione e il monito-
raggio dei fondi strutturali attraverso gli strumenti previsti da atti nor-
mativi dell'Unione europea, assicurando la coerenza e l'integrazione fra
gli stessi, e fornisce supporto alle strutture provinciali per la valutazione
delle disposizioni connesse all'attuazione dei fondi strutturali;

coordina gli adempimenti connessi alla programmazione ed al
monitoraggio nella gestione di fondi nazionali complementari ai fondi
strutturali, quali il Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

predispone e attua iniziative promosse dall'Unione europea in
partenariato con le regioni europee, coinvolgendo le strutture provin-
ciali e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

promuove, coordina e fornisce supporto per la predisposizione
e l'attuazione delle iniziative comunitarie alle strutture provinciali, enti
strumentali della Provincia ed enti territoriali e pubblici operanti in
Trentino;

svolge le attività e i compiti previsti dalla normativa comunitaria
in qualità di autorità di gestione degli interventi cofinanziati dal Fondo
europeo di sviluppo regionale;

svolge le attività ed i compiti previsti dalla normativa comunita-
ria in qualità di autorità di gestione degli interventi a cofinanziamento
del Fondo Sociale Europeo (FSE);

cura la promozione e l'organizzazione dei tirocini formativi e
scambio di esperienze nelle tematiche europee, coinvolgendo nell'at-
tuazione le strutture provinciali e il territorio;

fornisce assistenza tecnica ai promotori nelle diverse fasi del pro-
cesso pattizio, compresa l'assistenza al soggetto responsabile del patto
e agli enti locali per le procedure di gestione degli interventi settoriali;
sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di concertazione;

formula proposte di intervento da inserire nei patti, anche
finalizzate alla semplificazione amministrativa, allo snellimento dei
procedimenti e all'aggiornamento delle normative in materia di patti
territoriali;

elabora proposte per il coordinamento dei diversi patti territoriali
e provvede al coordinamento degli interventi settoriali ed intersettoriali
per lo sviluppo delle zone montane;

cura l'informazione e le attività di promozione volte ad assicu-
rare la partecipazione del Trentino al processo di integrazione europea,
ivi comprese quelle del Centro di documentazione europea (CDE),
facendo rete sul territorio. Cura l'informazione e le attività di promo-
zione per i compiti assegnati.

Servizio reti e telecomunicazioni

Provvede all'individuazione delle linee programmatiche per la
infrastrutturazione del territorio sotto il profilo delle telecomunicazioni,
nonché all'elaborazione di proposte finalizzate allo sviluppo delle reti e
delle tecnologie telematiche;

provvede alla pianificazione e progettazione di una rete di comu-
nicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto conte-
nuto tecnologico, nonché alla definizione del modello gestionale per
l'infrastruttura;

provvede direttamente o collaborando con le altre competenti
strutture provinciali o soggetti terzi alla realizzazione dell'infrastruttura
funzionale per la creazione della rete di comunicazione elettronica;

provvede alla realizzazione, gestione e manutenzione delle reti
operanti sulle frequenze assegnate su concessione del Ministero delle
telecomunicazioni alla Provincia Autonoma di Trento, per i propri fini
operativi e gli aspetti di sviluppo, modifica e introduzione di nuove
tecnologie;

funge da raccordo con i soggetti pubblici e privati operanti nel
settore, ivi compreso il Ministero delle comunicazioni, nonché la RAI
per gli aspetti relativi all'intesa;

cura la promozione, l'informazione e l'indirizzo nel settore delle
telecomunicazioni, in particolare nei confronti degli enti locali;

cura direttamente e a mezzo di soggetti terzi il funzionamento
della connettività fonica, sia digitale che analogica, e provvede analogamente
alla relativa impiantistica di terminazione e infrastrutturale.

Servizio semplificazione e sistemi informativi


Cura gli affari concernenti la semplificazione e la razionalizzazione
dei processi, con particolare attenzione all'utilizzo e alla diffusione delle
nuove tecnologie, nonché gli adempimenti previsti dalla normativa provin-
ciale in materia di partecipazione e di procedimento amministrativo
e quelli attinenti l'impatto procedurale;

svolge attività di studio, ricerca e analisi dei procedimenti e dei
relativi metodi di lavoro, al fine della semplificazione e dello snelli-
mento delle procedure amministrative;

predispone, d'intesa con la struttura competente in materia di
beni librari ed archivistici, gli atti e adotta le misure necessarie per l'ap-
plicazione della normativa in materia di protocollo e archivio, nonché
per la gestione del flusso documentale;

promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo
elettronico provinciale, con particolare riguardo all'infrastrutturazione
logica del sistema ed ai servizi in rete e provvede alla definizione delle
esigenze informatiche;

cura i rapporti con le società fornitrici di servizi informatici, non-
ché la verifica e il controllo di quanto attiene alla fornitura dei servizi
medesimi;



coordina, mediante gli sportelli periferici, l'attività di promozione delle informazioni al cittadino, anche in relazione alla proposizione di istanze da rivolgere alla Provincia;

promuove e coordina le iniziative di e-government con particolare riguardo a quelle di carattere innovativo sia di prodotto che di processo e di rilievo locale, nazionale ed europeo;

cura la gestione dell'archivio centralizzato delle dichiarazioni sostitutive ICEF attraverso l'attività di raccolta, archiviazione informatica e conservazione delle dichiarazioni medesime.

Servizio università e ricerca scientifica

Cura i rapporti di collaborazione con l'Università di Trento nell'ambito dell'accordo di programma e provvede agli adempimenti inerenti alla gestione del fondo unico della ricerca;

cura gli affari in materia di edilizia universitaria attribuiti alla Provincia;

svolge le attività di collegamento con gli organismi pubblici e privati che esercitano attività di ricerca scientifica e tecnologica e ne promuove lo sviluppo, anche attraverso i relativi finanziamenti.

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

Servizio emigrazione e solidarietà internazionale

Cura l'applicazione della normativa provinciale in materia di interventi a favore dei trentini emigrati all'estero;

cura la trattazione dei problemi riguardanti i rapporti con le associazioni degli emigrati all'estero;

provvede a fornire assistenza agli emigrati che rimpatriano nella fase del loro inserimento sul territorio provinciale;

provvede in ordine alla presenza della Provincia nell'ambito del coordinamento fra le Regioni in materia di emigrazione;

cura l'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo e promuove iniziative.

Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale

Fornisce il supporto alla Giunta provinciale per quanto concerne la pianificazione e l'organizzazione del sistema scolastico provinciale; definisce gli indirizzi per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

fissa i criteri per la determinazione e la consistenza degli organici del personale della scuola. Provvede all'assegnazione delle dotazioni organiche alle istituzioni scolastiche autonome ivi compreso il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e gli assistenti educatori;

svolge attività di programmazione, affidamento gestionale, gestione diretta, monitoraggio, vigilanza, controllo e certificazione di cui alla normativa provinciale sull'ordinamento della formazione professionale, ad esclusione di quanto disposto dalla medesima in materia di accesso al Fondo sociale europeo. Definisce l'impianto dei percorsi formativi e gli standard di riferimento delle attività formative;

cura l'andamento complessivo, nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi concernenti l'azione formativa degli istituti di formazione professionale a gestione diretta e di quelli affidati in gestione;

provvede alle assegnazioni finanziarie in favore delle istituzioni scolastiche e per gli interventi di Alta formazione;

promuove gli interventi a tutela del diritto allo studio e cura, altresì, la realizzazione dei servizi scolastici integrativi;

cura gli affari in materia di diritto allo studio universitario nonché i rapporti con l'Opera universitaria;

fornisce assistenza, consulenza e supporto alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione nelle materie di competenza, anche elaborando proposte per il miglioramento della qualità del servizio scolastico e formativo;

provvede alla trattazione degli affari in materia di scuola dell'infanzia in particolare curando la programmazione del sistema delle scuole dell'infanzia, individuando le relative risorse umane e finanziarie;

garantisce la gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali per quanto riguarda gli adempimenti tecnico-amministrativi;

provvede in ordine alle questioni tecniche amministrative relative alle attività educative realizzate dalle scuole private equiparate, ivi compresa l'attività di vigilanza;

fornisce supporto per gli aspetti tecnico amministrativi con riferimento alla gestione da parte dei Comuni dei servizi per la prima infanzia. Collabora con la struttura competente in materia di finanza locale alla determinazione dei criteri di riparto dei trasferimenti ai Comuni per le spese di gestione dei servizi per la prima infanzia.

Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione

Provvede alla gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo provinciale. A tal fine cura la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed economico del personale insegnante e dirigente della scuola a carattere statale nonché la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola a carattere statale, del personale assistente educatore, del personale della scuola dell'infanzia e del personale della formazione professionale, collaborando con le competenti istituzioni per la relativa gestione;

svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi e selezioni interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti;

esercita tutte le competenze relative alla contrattazione decentrata, escluse quelle attribuite ad altri soggetti o riservate all'Agenda provinciale per la rappresentanza negoziale;

fatte salve le competenze attribuite ad altre strutture provinciali, svolge attività giuridico-legale precontenziosa in applicazione dei contratti di lavoro e cura la gestione del contenzioso relativo, compreso quello disciplinare;

cura la gestione degli esami di Stato;

fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione ed esercita la vigilanza e il controllo sugli stessi, in ordine al rapporto di lavoro del personale in applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Elabora proposte per il miglioramento della professionalità del personale;

fornisce supporto alla Giunta provinciale, agli altri servizi del Dipartimento, al Comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo, al Nucleo di valutazione della dirigenza e all'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), con riferimento alle attività di gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo.

Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo

Fornisce supporto alla Giunta provinciale per quanto concerne gli interventi per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo provinciale, curandone anche gli aspetti pedagogico-didattici;

svolge azioni di promozione, supporto e monitoraggio verso le istituzioni scolastiche per quanto concerne l'orientamento, il disagio scolastico e lo svantaggio, l'educazione alla salute, l'educazione in età adulta, la diffusione delle lingue straniere, la promozione della cooperazione e della solidarietà, l'integrazione degli alunni stranieri, il coordinamento delle attività motorie e sportive, il rapporto fra scuola e territorio, le attività artistiche ed il rapporto con le scienze;

coordina le attività di supporto agli organismi ed ai processi di valutazione del sistema scolastico e formativo e cura i rapporti con le analoghe istituzioni nazionali;

coordina, in accordo con le altre competenti strutture, gli interventi in materia di sistema informativo che riguardano la scuola e la formazione, assicurando la raccolta dei dati di sistema, mantenendo altresì il raccordo con il sistema informativo nazionale;

cura le attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'istruzione e della formazione ed effettua il monitoraggio sulle attività di formazione in servizio realizzate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative;

assolve agli adempimenti in materia di edilizia scolastica e formativa, anche, con riferimento a quest'ultima, per arredi ed attrezzature;



in particolare cura la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di intervento, assicurando supporto alla struttura provinciale competente in materia di edilizia pubblica per tutte le funzioni tecniche e di attuazione degli strumenti di programmazione;

cura i rapporti della Provincia con l'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE);

cura l'attuazione degli interventi in materia di Alta formazione, in particolare per ciò che concerne la programmazione, la progettazione e la realizzazione dei corsi, assicurando il raccordo con le altre strutture competenti;

fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione per l'azione di innovazione e di sviluppo elaborando proposte per il miglioramento della qualità del servizio scolastico;

fornisce supporto alla Giunta provinciale in materia di programmazione educativa del sistema delle scuole dell'infanzia e dei servizi per la prima infanzia;

collabora all'attività di formazione e gestione dei piani di edilizia relativi alle scuole dell'infanzia e ai nidi d'infanzia;

predispone ed attua i programmi e le iniziative di aggiornamento e qualificazione degli insegnanti delle scuole dell'infanzia provinciali e degli educatori dei servizi che fanno capo al Sistema dei servizi socio-educativi della prima infanzia. Cura l'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione nelle scuole dell'infanzia provinciali finalizzata al miglioramento della qualità del servizio scolastico. Provvede alla definizione ed all'applicazione degli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia.

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E AFFARI GENERALI

Servizio catasto

Sovrintende alle operazioni di conservazione del catasto fondiario e fabbricati;

svolge le funzioni di controllo, di verifica e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del catasto;

cura, in accordo con la struttura competente in materia di Sistema informativo elettronico provinciale, la definizione dei programmi di informatizzazione dei servizi del catasto nel contesto di una coordinata realizzazione del sistema informatico/informativo;

cura le revisioni periodiche degli estimi catastali e l'attività di raffittimento della rete geodetica del territorio provinciale.

Servizio contratti e gestioni generali

Provvede alla predisposizione ed alla stipulazione degli atti contrattuali, alla loro raccolta, registrazione e trascrizione nonché alla tenuta del relativo repertorio;

svolge attività di assistenza e di consulenza in materia contrattuale a favore delle strutture provinciali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici;

provvede alla gestione delle assicurazioni, con esclusione di quelle obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

svolge le funzioni amministrative di competenza della Provincia in materia di persone giuridiche private previste dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile;

provvede ai servizi di portineria e di piano degli uffici provinciali, di collegamento fra gli uffici nonché di spedizione e smistamento della corrispondenza, di pubblicazione all'albo provinciale e di notifica di atti, di stamperia, riproduzione e duplicazione, di centralino telefonico;

cura gli adempimenti collegati alle funzioni dell'autorità di audit di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi strutturali;

sovrintende alla raccolta, alla catalogazione e alla conservazione del materiale bibliografico e documentario destinato alle esigenze delle strutture.

Servizio libro fondiario

Sovrintende all'impianto, al ripristino ed alla tenuta del libro fondiario;

svolge le funzioni di controllo, di verifica e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario;

cura, in accordo con la struttura competente in materia di Sistema informativo elettronico provinciale, la definizione dei programmi di informatizzazione dei servizi del libro fondiario nel contesto di una coordinata realizzazione del sistema informatico/informativo.

Servizio per il personale

Cura gli affari concernenti l'ordinamento, l'organizzazione e l'articolazione delle strutture provinciali, anche in esito alle verifiche di impatto organizzativo e procedurale effettuate in collaborazione con la struttura competente;

provvede alla trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed economico e all'amministrazione del personale;

svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti del personale. Provvede alle attività di segreteria delle commissioni di concorso;

svolge attività ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'ordinamento del personale. Provvede in ordine ai procedimenti disciplinari;

cura le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale;

cura l'attività di pianificazione concernente la formazione e l'aggiornamento del personale e ne programma, anche a mezzo di soggetti terzi, la realizzazione adottando forme di raccordo con le altre specialistiche unità di formazione.

DIPARTIMENTO POLITICHE SANITARIE

Servizio economia e programmazione sanitaria

Provvede all'individuazione, ripartizione, assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario provinciale;

verifica sistematicamente l'andamento e la congruità della gestione finanziaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e definisce direttive per la sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale;


formula, d'intesa con la struttura competente in materia di qualità dei servizi sanitari, proposte per definire la partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti e per acquisire altre risorse ai fini del finanziamento del Servizio sanitario provinciale;

elabora il piano provinciale per la salute dei cittadini, gli strumenti di attuazione e di programmazione sanitaria acquisendo le necessarie informazioni interne ed esterne al servizio sanitario;

fissa e aggiorna, nell'ambito della programmazione sanitaria e in collaborazione con la struttura competente in materia di qualità dei servizi sanitari, i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal servizio sanitario provinciale, verificandone il rispetto da parte dell'Azienda;

provvede alla programmazione e al finanziamento degli investimenti relativi all'edilizia sanitaria ed agli acquisti delle attrezzature del servizio sanitario provinciale e delle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.). Esegue il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e dei programmi di spesa eseguiti dalla Provincia e dall'Azienda;

esercita le attività di vigilanza sulle R.S.A. verificando in via sistematica la sussistenza dei requisiti strutturali, strumentali, tecnologici e organizzativi previsti per beneficiare dei finanziamenti a carico del Fondo sanitario provinciale. Svolge compiti di indirizzo e propositivi per la gestione efficiente delle R.S.A. monitorando costantemente le attività, esaminando per la parte gestionale l'uso delle risorse assegnate e riscontrando, per gli aspetti assistenziali, la sostenibilità e l'uniformità delle quote a carico degli utenti;



provvede allo svolgimento delle funzioni inerenti l'istituto della compensazione della mobilità sanitaria interregionale ed internazionale.

Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie

Predisporre gli atti normativi relativi all'ordinamento del Servizio sanitario provinciale e alla disciplina istituzionale e organizzativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e, per quanto di competenza provinciale, delle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);

elabora la disciplina e coordina le attività relative all'istituto dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie;

elabora gli atti normativi e di indirizzo ed effettua le valutazioni di qualità e appropriatezza organizzativa inerenti le attività di igiene e prevenzione umana, gli interventi per la sanità animale e l'igiene degli alimenti, le attività prescrittive e prestazionali di diagnosi e cura ivi compresi le donazioni ed i trapianti, adottando altresì i connessi atti gestionali. Promuove le iniziative per il miglioramento dei rapporti con l'utenza in raccordo con le istituzioni, gli enti e gli organismi interessati;

redige gli atti di pianificazione della distribuzione territoriale delle farmacie e, in quanto sia previsto, di altre strutture;

effettua le verifiche sul funzionamento organizzativo dei servizi sanitari e provvede alle conseguenti attività di controllo. Cura e gestisce gli accordi con associazioni di volontariato, organismi di rappresentanza professionale e civile, enti, regioni, Stato e Paesi esteri per gli aspetti riferibili al funzionamento e alla organizzazione dei servizi sanitari o alla collaborazione del volontariato in ambito sanitario mediante attività di donazione e di supporto;

effettua le verifiche ed i controlli, per quanto attribuibili alle competenze provinciali, inerenti i requisiti per l'esercizio e i profili di responsabilità delle professioni sanitarie. Cura altresì gli atti concernenti la tutela della privacy e l'anagrafe delle professioni sanitarie;

predisporre gli indirizzi e le direttive in merito all'acquisizione del personale sanitario, alla stipula e applicazione degli accordi regolanti i rapporti di impiego del personale dipendente e convenzionato dell'Azienda;

studia, elabora e realizza iniziative di promozione, comunicazione ed informazione al cittadino in materia di salute e prevenzione delle malattie, nonché progetta e realizza iniziative di formazione e di informazione per i componenti dei Comitati dei Distretti Sanitari e gli altri soggetti titolari della partecipazione;

svolge attività di ricerca e studio relativamente alle modalità di accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini ed all'osservazione epidemiologica;

promuove la realizzazione di iniziative di ricerca sanitaria finalizzata avvalendosi anche di organismi di ricerca pubblici e privati, nonché di altri servizi della Provincia e dell'Azienda;

elabora indirizzi, coordina l'integrazione dei progetti ai vari livelli ed espleta le attività di competenza provinciale in merito alla formazione ed all'aggiornamento professionale delle risorse umane dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e delle R.S.A.

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Servizio lavoro

Provvede alla trattazione degli affari di competenza della Provincia in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento, di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori; di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento. Promuove iniziative per l'integrazione delle disposizioni legislative dello Stato nella materia del collocamento e avviamento al lavoro;

svolge attività di segreteria della commissione provinciale per l'impiego, fornendo altresì la documentazione dalla stessa richiesta, svolgendo l'istruttoria degli atti e curando l'esecuzione delle deliberazioni assunte;

svolge le funzioni previste dalle disposizioni dello Stato e della Provincia in materia di collocamento e di avviamento al lavoro;

svolge altresì le attività ed i compiti connessi all'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Provincia in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e di vigilanza e tutela del lavoro;

esercita ogni altra attività in materia di lavoro, in quanto non espressamente attribuita dalla legge all'Agenzia del lavoro o riservate ad altri organismi;

svolge attività di vigilanza ispettiva sullo svolgimento delle azioni a cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Servizio politiche sociali e abitative

Provvede allo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni legislative, di programmazione e di realizzazione delle attività tecnico-amministrative e di gestione degli interventi di assistenza e beneficenza pubblica di competenza della Provincia;

promuove e coordina, per quanto concerne l'edilizia abitativa pubblica, la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni da parte dell'ente pubblico, provvedendo, inoltre, alle proposte relative alla localizzazione degli interventi e alla trattazione degli affari in materia di edilizia comunque sovvenzionata;

provvede al finanziamento delle attività di assistenza gestite direttamente o attraverso gli enti a ciò preposti, nonché degli interventi in conto capitale e propone la ripartizione ai comprensori dei fondi relativi alle attività delegate riguardanti la costruzione, l'acquisto ed il risanamento di abitazioni di iniziativa privata;

predisporre indirizzi e strumenti tecnici concernenti l'organizzazione degli interventi e le modalità e i criteri di erogazione degli interventi socio-assistenziali e provvede alla realizzazione, nell'ambito del sistema informativo provinciale, di un sistema informativo per le politiche sociali a supporto delle attività di competenza;

fornisce consulenza e assistenza tecnica agli enti e agli operatori per l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali provvedendo altresì ad effettuare periodiche verifiche tecniche connesse con l'erogazione dei servizi socio-assistenziali;

predisporre gli indirizzi e gli strumenti tecnici volti alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto ai servizi socio-assistenziali; fornisce consulenza tecnica agli enti gestori delle attività; effettua le verifiche tecniche connesse a tale materia; affida in gestione o gestisce direttamente le attività di formazione e di aggiornamento secondo quanto previsto nei piani;

provvede alla costruzione, ricostruzione, consolidamento di case popolari in località colpite da calamità ed al relativo trasferimento dei nuclei abitati;

svolge attività di promozione e di sostegno del volontariato sociale e dell'immigrazione straniera extracomunitaria, con particolare riferimento agli interventi di informazione, sensibilizzazione, accoglienza ed integrazione, provvedendo inoltre alla predisposizione del rapporto annuale;

cura l'applicazione della legislazione provinciale concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche, fornendo la necessaria consulenza in ordine alle prescrizioni tecniche ed amministrative in materia e provvede alla trattazione degli affari in materia di trasporti di interesse provinciale relativi alle persone diversamente abili, fatte salve le attribuzioni specificatamente affidate ad altre strutture provinciali;

predisporre i regolamenti e le direttive per la gestione da parte dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza Integrativa sia delle funzioni delegate dalla Regione sia delle funzioni in materia di prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. Provvede inoltre al relativo finanziamento, nonché all'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dalla medesima Agenzia;

provvede in ordine alle attività di vigilanza e tutela, nonché di amministrazione attiva delle IPAB con riferimento alla legislazione di settore;

gestisce il Centro per l'Infanzia.



DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE

Servizio antincendi e protezione civile

Provvede alle attività e compiti diretti alla prevenzione e all'estinzione degli incendi, predisponendo ed attuando i soccorsi tecnici urgenti e, subordinatamente, quelli non rivestenti carattere di urgenza;

provvede, per quanto di competenza della Provincia, alla protezione, al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche;

predisporre piani di pronto intervento e forma gli elenchi previsti dalla disciplina in materia di protezione civile, nonché i programmi previsti all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 38;

cura la gestione e la manutenzione delle reti operanti sulle frequenze assegnate ai vigili del fuoco su concessione del Ministero dell'interno;

predisporre ed attua, in coordinamento con le altre strutture interessate, gli interventi di competenza per l'estinzione degli incendi boschivi;

vigila sull'organizzazione e sull'andamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e delle squadre aziendali;

attua servizi di emergenza e di soccorso e svolge attività di supporto delle strutture provinciali, mediante il proprio nucleo elicotteri ed altri nuclei specialistici;

provvede all'espletamento dei compiti attribuiti dalla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente «Norme in materia di servizi antincendi»;

provvede alle attività di competenza della Provincia in materia di prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali fermi restando i compiti di consulenza tecnico scientifica spettanti all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

cura le attività e gli adempimenti concernenti lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 138 del Codice della Strada con riferimento ai veicoli ed ai conducenti dei Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile della Provincia autonoma di Trento e del Corpo forestale provinciale, anche avvalendosi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Ufficio Motorizzazione Civile.

Servizio geologico

Provvede alla trattazione degli affari in materia di studi e rilievi di carattere geotecnico, geoidrologico, geofisico e geomeccanico inerenti i problemi di prevenzione da calamità, ubicazione degli insediamenti, conservazione della stabilità dei suoli, disponibilità di risorse naturali e in genere della utilizzazione del suolo;

provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla redazione ed aggiornamento della cartografia geologica, geotecnica, geoidrologica ed altre carte tematiche specifiche;

provvede all'installazione, gestione della rete sismica provinciale, all'elaborazione dei dati e alla formazione della carta strutturale ed alla zonizzazione del rischio sismico del territorio provinciale;

controlla e verifica le perizie geologiche, idrogeologiche e geotecniche prescritte da norme di legge o di regolamento;

svolge attività di consulenza geologico-tecnica per le strutture provinciali e provvede ad indagini, perizie geologiche e relative prove geotecniche per i lavori e le opere della Provincia;

provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, speleologico e carsico della Provincia;

assicura, anche in collaborazione con le altre strutture provinciali competenti, la redazione e l'aggiornamento dei tematismi inerenti il pericolo sismico, di frane e di crolli, nell'ambito della cartografia provinciale unificata in materia di pericoli e rischi, per la quale assicura inoltre consulenza tecnica alle strutture competenti in materia di colate detritiche e di esondazioni.

Servizio gestione strade

Provvede alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali, delle strade statali oggetto della delega di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381 come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 320, nonché all'assunzione in manutenzione delle strade comunali;

provvede alla gestione e alla manutenzione del cantiere provinciale;

provvede alla classificazione e alla declassificazione delle strade provinciali;

svolge l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada per quanto di competenza, ivi compresa la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse.

Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie

Svolge attività di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di nuove strade nonché per la realizzazione di opere di ampliamento o di ristrutturazione delle strade provinciali e delle strade statali oggetto della delega di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 320;

controlla i progetti inerenti lavori viari di competenza degli enti soggetti a vigilanza e tutela della Giunta provinciale, e rilascia i pareri ai fini dell'espropriazione per pubblica utilità dei beni interessati dalle opere da realizzare;

gestisce il laboratorio prove sui materiali;

provvede alle convenzioni con le Ferrovie dello Stato S.p.A. riguardanti la realizzazione di infrastrutture e l'acquisto di materiale rotabile, compresi i relativi finanziamenti e la sorveglianza tecnica;

provvede ai finanziamenti ed alla sorveglianza tecnica per l'acquisto di materiale rotabile, per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e ferrotranviarie e di impianti per la gestione dei servizi di trasporto su ferrovia.

Servizio prevenzione rischi

Provvede agli interventi tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione delle opere di prevenzione qualora queste ultime non siano di diretta competenza di altri servizi provinciali;

gestisce i magazzini di mezzi, attrezzature e materiali per il pronto intervento dislocati sul territorio provinciale;

assicura il ripristino provvisorio dei servizi pubblici essenziali nonché, d'intesa con le strutture provinciali competenti per materia, il ripristino definitivo dei servizi stessi e l'attività di ricostruzione;

predisporre nel rispetto dei piani e programmi elaborati dalle competenti strutture provinciali i piani generali di prevenzione;

attua campagne di informazione e divulgazione dei dati relativi alle situazioni di rischio;


esprime il parere tecnico-amministrativo di propria competenza sui progetti degli enti locali relativi alle opere di prevenzione e al ripristino conseguente a calamità pubbliche;

cura lo scambio di dati e informazioni con organizzazioni regionali e statali operanti in questo settore;

provvede, in collaborazione con le altre strutture provinciali interessate, agli adempimenti connessi alla concessione di finanziamenti, contributi e sussidi agli enti locali e ad altri soggetti per la realizzazione di opere e lavori nel settore delle calamità pubbliche;

assicura, anche in collaborazione con le altre strutture provinciali competenti, la redazione e l'aggiornamento dei tematismi inerenti il pericolo di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi nell'ambito della cartografia provinciale unificata in materia di pericoli e rischi, garantendo al contempo consulenza tecnica alle strutture competenti in merito;

cura l'attività pianificatoria in materia di protezione civile legata ai corsi d'acqua e dighe con particolare riguardo ai servizi di piena e di portata dei corsi d'acqua;



cura la trattazione degli affari in materia di dighe e serbatoi, in particolare per quanto riguarda il controllo dei livelli dei laghi, nonché dei livelli e delle portate dei corsi d'acqua;

supporta il dipartimento nel coordinamento della sala operativa per il servizio di piena.

DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE

Servizio bacini montani

Provvede alla trattazione degli affari in materia di sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani e su torrenti, fiumi, laghi e fosse di bonifica di competenza provinciale, finalizzate prioritariamente alla stabilità del territorio e alla sicurezza della popolazione; provvede, inoltre, alla predisposizione di atti e pareri inerenti la pianificazione e la gestione del territorio;

provvede all'amministrazione e gestione del demanio idrico provinciale e alla relativa polizia idraulica e collabora con le strutture competenti alla vigilanza ed al contenzioso;

provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti la pianificazione, la programmazione, la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché di quelle lacuali e portuali, mediante il sistema dell'economia, preferibilmente nella forma dell'amministrazione diretta, o mediante l'appalto;

provvede alla manutenzione delle opere idrauliche, lacuali, portuali e degli alvei dei corsi d'acqua e dei laghi, nonché delle attrezzature, strutture ed infrastrutture necessarie alla gestione degli ambiti di competenza;

assume direttamente e gestisce, con contratto di diritto privato, il personale operaio necessario all'esecuzione delle opere e dei lavori di competenza realizzati in amministrazione diretta;

assicura, in collaborazione con le altre strutture provinciali competenti, la redazione e l'aggiornamento della cartografia provinciale in materia di pericolosità per quanto concerne i pericoli idrogeologici connessi ai processi torrentizi e fluviali;

collabora alle attività di prevenzione ed al pronto intervento per calamità pubbliche, anche affidate al Corpo Forestale Provinciale, ed organizza e svolge il servizio di piena ad esclusione del monitoraggio idrometeorologico;

cura direttamente o in collaborazione con le altre strutture competenti l'informazione ai cittadini e alle istituzioni pubbliche e private in merito ai pericoli derivanti dagli eventi alluvionali, alle strategie provinciali per la gestione del rischio ed alla propria attività;

per le attività tecniche e amministrative relative alla gestione del demanio idrico e della polizia idraulica può avvalersi, a seguito di programmi concordati, del supporto delle strutture decentrate del servizio competente in materia di foreste.

Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale

Provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti i biotopi e le aree protette, ivi comprese le riserve naturali e quelle di interesse comunitario secondo la disciplina vigente, fatte salve le attribuzioni specificatamente assegnate ad altre strutture provinciali;

provvede all'individuazione delle presenze di particolare valore naturalistico e relativi provvedimenti di salvaguardia, alle iniziative dirette alla formazione ed aggiornamento in materia naturalistica, alla predisposizione di progetti e interventi di bonifica e di ripristino ambientale di valori naturalistici in fase di degrado;

provvede alla progettazione, direzione ed esecuzione degli interventi di conservazione e rinaturalizzazione nei biotopi; provvede alla valorizzazione delle aree protette e dei beni ambientali;

assume e gestisce il personale operaio necessario all'esecuzione delle opere e dei lavori di competenza;

collabora nella realizzazione dei compiti di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche affidati al Corpo Forestale Provinciale;

per le attività tecniche e amministrative relative alla gestione delle aree protette può avvalersi, a seguito di programmi concordati,

del supporto delle strutture decentrate del servizio competente in materia di foreste;

provvede all'attuazione dei piani di intervento adottati dalla Giunta provinciale in materia di ripristino e valorizzazione ambientale;

cura gli aspetti tecnico amministrativi riguardanti la progettazione, direzione, esecuzione e manutenzione degli interventi in materia di ripristino e valorizzazione ambientale, nonché delle piste ciclabili, direttamente ovvero mediante affidamento a terzi.

Servizio foreste e fauna

Provvede alla trattazione degli affari in materia di foreste, ivi comprese quelli in materia di foreste demaniali provinciali, nonché in materia di protezione, conservazione e miglioramento della fauna selvatica ed ittica, nonché in materia di protezione della fauna minore;

provvede agli adempimenti ed alle attività di ordine tecnico-amministrativo dirette alla conservazione e miglioramento dei boschi, ivi compresi la gestione dei vivai forestali, i rimboschimenti e i rinsaldamenti, il controllo del commercio di sementi e piante forestali, la tutela dei patrimoni forestali, la pianificazione forestale, l'inventario e la statistica forestale. Provvede, altresì, agli adempimenti tecnico-amministrativi concernenti la protezione dei funghi e della flora;

provvede in ordine al vincolo idrogeologico, all'applicazione delle norme in materia di polizia forestale, di polizia idraulica, di polizia faunistico-venatoria, curandone l'organizzazione;

provvede alla progettazione, direzione ed esecuzione in economia dei lavori di conservazione e miglioramento delle aree forestali finalizzati alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque, nonché a quant'altro necessario per la valorizzazione dell'ambiente forestale e delle sue risorse; cura gli adempimenti connessi al fondo forestale provinciale;

provvede alla gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio forestale, nonché delle altre proprietà facenti parte delle foreste demaniali provinciali, alla istruttoria delle concessioni, affittanze, permuta ed alienazioni, agli esperimenti d'asta per la vendita dei prodotti delle foreste, all'esecuzione in economia delle opere e dei servizi;

assume e gestisce il personale operaio necessario all'esecuzione delle opere e dei lavori di competenza;

cura la predisposizione e l'attuazione della pianificazione faunistico venatoria ed ittica, il monitoraggio e la programmazione dei prelievi della fauna selvatica, nonché la gestione tecnico-amministrativa della fauna nell'ambito delle foreste demaniali;

dispone ed effettua accertamenti volti a garantire il rispetto, da parte dell'ente gestore, delle riserve di caccia e dei suoi organi decentrati degli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione;

provvede alla concessione delle agevolazioni in favore dell'ente gestore delle riserve di caccia e delle associazioni di pesca e degli indennizzi per i danni causati dalla selvaggina, nonché in favore dei proprietari e delle imprese forestali;

collabora nella realizzazione dei compiti di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche affidati al Corpo Forestale Provinciale;

provvede all'esercizio delle funzioni relative alla ricezione, al controllo, all'istruttoria e approvazione delle domande di aiuto concernenti le agevolazioni comunitarie finanziate dal FEASR, ivi comprese le attività di rilevazione e contestazione delle eventuali infrazioni e gli adempimenti conseguenti, fatto salvo quanto di competenza della struttura di incardinamento, nonché all'esecuzione di alcune funzioni tecniche e di autorizzazione relative alle domande di pagamento delle medesime agevolazioni comunitarie eventualmente affidate con apposito accordo dall'organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento (APPAG).



DIPARTIMENTO TURISMO, COMMERCIO, PROMOZIONE
E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Servizio commercio

Cura le competenze in materia di attività commerciali e provvede alla predisposizione e gestione di un sistema informativo del settore commerciale;

provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'incentivazione delle imprese del settore commerciale;

cura gli adempimenti riguardanti i sostegni finanziari ai Comuni per la predisposizione di progetti di riqualificazione dei centri storici, i finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica per i servizi prestati a favore delle singole imprese nonché gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane;

provvede alla trattazione degli affari in materia di manifestazioni fieristiche, di tutela dei consumatori e degli utenti e di impianti di distribuzione carburanti;

cura lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione;

provvede alla trattazione degli affari di competenza provinciale in materia di pubblici esercizi e di polizia amministrativa con particolare riferimento a spettacoli e trattenimenti pubblici, arte varia, gare motoristiche, manifestazioni ciclistiche sovracomunali, manifestazioni aeronautiche, attrazioni viaggianti, vendite a domicilio, agenzie di affari, commercio di cose antiche ed usate, produzione e commercio di preziosi, commercio di videocassette;

cura l'attività di supporto alla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo;

provvede agli adempimenti relativi alla normativa sul divieto di fumo nelle strutture provinciali e dei concessionari di servizi pubblici, nonché in tutti i locali soggetti al divieto di competenza provinciale.

Servizio cooperazione

Cura la trattazione degli affari concernenti lo sviluppo, il potenziamento e la vigilanza degli enti cooperativi;

svolge le attività ed i compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia in materia di cooperazione per quanto attiene la promozione, lo sviluppo e la vigilanza sugli enti cooperativi nonché sul fondo mutualistico provinciale;

cura gli adempimenti connessi al funzionamento del Registro delle cooperative della provincia di Trento e delle commissioni regionale e provinciale per le cooperative;

svolge le attività ed i compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia relative alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, per quanto attiene al finanziamento ed al controllo sugli atti dell'ente camerale.

Servizio impianti a fune

Provvede alla trattazione degli affari concernenti la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di trasporto a fune di interesse provinciale;

cura gli aspetti tecnico-amministrativi riguardanti la concessione, l'esercizio, la vigilanza e il controllo degli impianti a fune, ivi compresi i collaudi nonché la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti in servizio pubblico per quanto attiene agli impianti medesimi;

svolge le attività ed i compiti connessi alla incentivazione economica del settore;

provvede agli adempimenti connessi ai compiti previsti dal primo comma dell'art. 14 dello statuto di autonomia in ordine alle linee funiviarie;

cura e sviluppa la ricerca tecnologica del settore;

provvede in ordine alle competenze relative ai trasporti funiviari in servizio privato per il trasporto di cose o promiscuo di persone e cose;

espleta le attribuzioni in materia di sicurezza per le linee di trasporto funiviario;

effettua tramite il proprio laboratorio LA.T.I.F. prove e test su componenti e sottosistemi funiviari e non, anche per conto terzi.

Servizio turismo

Cura le competenze in materia di ricettività turistica, di patrimonio alpinistico, di professioni turistiche, di agenzie di viaggio e di piste da sci;

provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'incentivazione delle imprese turistiche e alla trattazione degli affari in materia di interventi per lo sviluppo dell'attività idrotermale;

cura le tematiche riguardanti la disciplina della promozione turistica in provincia di Trento, compresi gli adempimenti connessi al sostegno finanziario, nonché gli affari in materia di commercializzazione delle produzioni trentine;

provvede all'effettuazione di analisi, studi e ricerche in materia turistica nonché al monitoraggio dell'offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento nazionali ed esteri;

cura il Sistema, informativo del turismo, quale elemento di raccordo operativo tra i vari soggetti pubblici e privati che realizzano, amministrano, promuovono l'offerta turistica provinciale.

DIPARTIMENTO URBANISTICA E AMBIENTE

Servizio per le politiche di gestione dei rifiuti

Provvede alle attività di pianificazione e programmazione in materia di rifiuti, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, salvo quanto specificatamente attribuito ad altre strutture;

promuove e coordina le attività di natura intersettoriale ed interistituzionale concernenti la gestione dei rifiuti;

elabora gli indirizzi in materia di informazione, promozione e sensibilizzazione della cittadinanza e dei soggetti comunque coinvolti nella gestione dei rifiuti;

provvede alle attività di consulenza e vigilanza relative al controllo dell'efficacia del sistema della raccolta differenziata su scala provinciale anche in relazione alle modalità di sfruttamento economico della stessa e vigilanza sullo stato di attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e relativi programmi;

cura le attività di sviluppo e promozione del marchio per la riduzione e il recupero dei rifiuti;

provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi inerenti la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e bonifica degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti di competenza provinciale, fatte salve le funzioni attribuite ad altre strutture provinciali.

Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Provvede alla trattazione degli affari giuridico-amministrativi e tecnici in materia di pianificazione dell'assetto del territorio, di tutela del paesaggio e di riqualificazione degli insediamenti storici;

cura in particolare le procedure per la formazione e l'aggiornamento del piano urbanistico provinciale ed i relativi provvedimenti di gestione. Predisporre gli atti per l'approvazione degli strumenti urbanistici dei comprensori e dei comuni, provvedendo al controllo degli strumenti medesimi;

cura la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia;

cura la formazione e la gestione della carta tecnica provinciale;

fornisce i pareri tecnici e giuridici previsti dalla legge, svolge attività di consulenza giuridica a favore degli enti locali in ordine alla normativa urbanistica e fornisce altresì assistenza tecnica in tema di pianificazione;

collabora con la struttura competente in materia di enti locali nell'istruttoria dei provvedimenti soggetti a controllo della Giunta provinciale;

cura la raccolta dei dati e delle informazioni per la predisposizione e la gestione del sistema informativo territoriale;

cura il funzionamento delle commissioni tecniche ivi istituite e provvede all'istruttoria dei relativi provvedimenti;



provvede agli interventi finanziari di incentivazione in materia urbanistica, paesaggistica e di tutela degli insediamenti storici;

provvede all'istruttoria dei progetti di verde urbano al fine della concessione dei relativi finanziamenti;

gestisce l'albo provinciale degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

Servizio utilizzazione delle acque pubbliche

Cura l'attuazione e l'aggiornamento del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, promuovendo in tal senso appositi studi e ricerche a supporto delle attività spettanti alla Provincia in materia di pianificazione di bacino;

svolge studi ed elaborazioni tecniche, anche integrate a quelle di competenza di altre strutture provinciali, finalizzate alla redazione dei bilanci idrici ed all'esame delle situazioni di sofferenza sotto il profilo quantitativo;

provvede agli adempimenti concernenti le concessioni e gli altri provvedimenti di utilizzazione delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come grandi che piccole derivazioni, comprese le acque sotterranee curando le opportune intese con l'Agenzia provinciale per l'energia per gli utilizzi idroelettrici;

provvede alla determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché alla determinazione e ripartizione dei sovraccanoni per l'uso idroelettrico;

cura i rapporti con altri enti e svolge attività di studio e consulenza in materia di utilizzazione delle acque pubbliche con particolare riguardo ai servizi idrici integrati previsti dalla specifica normativa di settore;

vigila sul corretto utilizzo della risorsa idrica ed adotta gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

09R0428

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 0128/pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso Bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività»;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/2008 che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante i «criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili»;

Considerato che, alla luce della circolare della Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 16 giugno 2007, indirizzata a tutte le Regioni e Province autonome, avente ad oggetto «Normativa regionale e provinciale in materia di indennizzi per i danni causati dai grandi carnivori in Italia - Adeguamento alla normativa europea», non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria dei contributi erogabili ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 6/2008 in quanto le specie selvatiche Orso bruno, Lince e Lupo citate dalla norma regionale sono tutte inserite nell'Allegato IV della Direttiva Habitat «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa»;

Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 947 di approvazione del «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), disciplina la concessione di contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati dalle specie di interesse comunitario Orso



bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché l'indennizzo di danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento e, limitatamente ai danni arrecati dalla specie Orso bruno, a quelli arrecati ad altri beni o attività.

2. Il presente regolamento si uniforma alle misure contenute nel «Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali», sottoscritto dal Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna con decreto n. 3446 del 19 novembre 2007 in conformità alla delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3497.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE

Art. 2.

Misure di prevenzione

1. Per opere di prevenzione si intendono le opere e tutte le misure, anche non concretizzatesi in manufatti, idonee a preservare il patrimonio zootecnico, il patrimonio agricolo, i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento o altri beni o attività antropiche dai possibili danni provocati dalle specie di interesse comunitario Orso bruno, Lince e Lupo.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Il proprietario o il detentore del bene oggetto di un'opera di prevenzione, prima di iniziare l'esecuzione dell'opera, presenta la domanda di contributo al Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, di seguito denominato Servizio competente, secondo il modello di cui all'allegato A, corredata dalla seguente documentazione:

- a) descrizione del bene da tutelare;
- b) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare;
- c) stima del costo dell'intervento.

Art. 4.

Istruttoria, provvedimento di concessione e misura alternativa al contributo

1. Il servizio competente valuta la necessità e la validità tecnica dell'opera di prevenzione proposta e, dopo averla approvata, determina l'importo massimo della spesa ammissibile a contributo prescrivendo, qualora lo ritenga opportuno, le modifiche e le integrazioni tecniche utili al fine di rendere più efficace l'intervento.

2. Il contributo massimo per le opere di prevenzione non può superare il 90 per cento delle spese ritenute ammissibili.

3. Le spese di cui al comma precedente, sono, in particolare, quelle sostenute per:

- a) reti e recinzioni meccaniche o elettrificate, elettrificatori e accessori, batterie, filo metallico e paletti di sostegno, cartelli, rinforzi delle perimetrazioni;
- b) manodopera per la posa in opera dei manufatti;
- c) acquisto di cani da guardiania.

4. Il contributo per la realizzazione degli interventi è concesso con provvedimento del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. In alternativa all'erogazione di qualsiasi contributo per la realizzazione di opere prevenzione, l'Amministrazione regionale può consegnare in comodato gratuito l'attrezzatura idonea alla prevenzione dei danni o il materiale necessario alla sua realizzazione.

Art. 5.

Realizzazione dell'intervento ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario del contributo realizza l'intervento per cui è stato concesso il contributo entro il termine indicato nel provvedimento di concessione o, se non specificato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso. Il richiedente può chiedere un'unica proroga per l'ultimazione dell'opera che è concessa dal Servizio competente solo in presenza di comprovate motivazioni.

2. Qualora la comunicazione del provvedimento di concessione avvenga nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio, il termine per la realizzazione dell'intervento decorre dal 1° marzo.

3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla conclusione dell'intervento, il richiedente comunica con nota al Servizio competente l'avvenuta messa in opera delle misure di prevenzione trasmettendo, in allegato, copia della documentazione relativa alla spesa sostenuta.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Servizio competente dispone la liquidazione del contributo.

5. Qualora la spesa rendicontata dal richiedente risulti inferiore a quella approvata all'atto della concessione del contributo, l'importo di quest'ultimo sarà rideterminato in diminuzione.

6. Il Servizio competente può verificare in loco l'avvenuta messa in opera delle misure di prevenzione nonché la rispondenza degli stessi alle indicazioni progettuali e tecniche approvate.

Art. 6.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato e le somme erogate sono restituite quando:

- a) l'intervento proposto non è stato realizzato ovvero quando la sua esecuzione è difforme dal progetto approvato oppure quando non rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo;
- b) il richiedente non rispetta il procedimento e i termini fissati nel presente Capo.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INDENNIZZO DEI DANNI

Art. 7.

Misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo dei danni causati dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento nonché, limitatamente alla specie Orso bruno, a quelli arrecati ad altri beni o attività, è fissato nella misura del 100 per cento della quantificazione del danno accertato, detratti eventuali indennizzi corrisposti al danneggiato da imprese di assicurazione o da enti pubblici.

2. Le spese ammissibili di cui al comma precedente, sono quelle relative al ripristino, riparazione, sostituzione e cura dei beni danneggiati che hanno formato oggetto di accertamento.


3. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora:

- a) il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1;
- b) anche in presenza di resti di animali morti non sia stato possibile accertare le reali cause del danno;
- c) il bestiame pascoli in modo abusivo, ovvero pascoli in luoghi o in periodi dell'anno vietati dalla normativa vigente.

Art. 8.

Denuncia e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. A pena di inammissibilità della domanda di indennizzo, entro tre giorni dalla scoperta dell'evento l'interessato denuncia il danno con atto scritto, riportante il luogo, la data e una sommaria descrizione del



danno, inviato o presentato direttamente al Servizio competente o alla stazione del Corpo forestale regionale competente per territorio, che successivamente la inoltra al Servizio.

2. L'interessato comunica tempestivamente al soggetto al quale ha inoltrato la denuncia ogni eventuale evoluzione del danno subito.

3. L'interessato presenta la domanda di indennizzo entro trenta giorni dalla denuncia dell'evento, secondo il modello di cui all'Allegato B.

4. Qualora il danno consista nel ferimento di animali per la cui cura siano state sostenute spese veterinarie, alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione relativa alle spese sostenute e una dichiarazione del veterinario attestante la natura della ferita e la possibile causa della stessa, con la specifica se essa sia attribuibile a un atto di predazione e, in caso positivo, a quale specie sia ascrivibile.

Art. 9.

Accertamento dei danni

1. Il Servizio competente provvede a concludere il procedimento relativo all'indennizzo dei danni entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 3.

2. Il Servizio competente, avvalendosi del personale della stazione del Corpo forestale regionale competente per territorio, provvede all'accertamento dei danni denunciati mediante un sopralluogo in loco.

3. Gli incaricati dell'accertamento provvedono a redigere un verbale nel quale indicano i rilievi compiuti, l'entità del danno, la stima del possibile indennizzo, le eventuali dichiarazioni rese dal danneggiato nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie o utili al fine di descrivere con precisione l'evento e l'attribuzione dello stesso alle specie protette di cui all'art. 7.

4. Gli incaricati provvedono all'accertamento dei danni senza ritardi e comunque non oltre 72 ore dalla denuncia.

5. Nel caso in cui gli incaricati accertino la non imputazione dei danni ai predatori di cui all'art. 7 ne danno conto nel verbale nel quale annotano «non è stato accertato alcun danno economico».

6. In attesa del sopralluogo il danneggiato si astiene dal rimuovere le carcasse dal luogo della predazione e dall'intraprendere qualsiasi azione che possa alterare l'ambito in cui è avvenuto il danno.

7. Per la quantificazione dei danni il Servizio competente, direttamente o attraverso gli incaricati dell'accertamento, può richiedere pareri ai veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, al personale del Corpo Forestale, dei Corpi di vigilanza faunistico venatoria provinciale o di altri Enti pubblici o privati che ritenga utile sentire.

Art. 10.

Valutazione dei danni e liquidazione dell'indennizzo

1. La valutazione dei danni accertati è effettuata facendo riferimento al valore di mercato dei beni danneggiati.

2. I danni al patrimonio zootecnico sono determinati tenendo conto della specie, razza, età e delle eventuali caratterizzazioni oggettive degli animali, come l'iscrizione all'albo genealogico.

3. La liquidazione dell'indennizzo è disposta con provvedimento del Servizio competente.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2009 e fino all'entrata in vigore del regolamento sono ammissibili anche le spese attestate da documentazione avente data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo o di indennizzo, purché sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Per gli eventi dannosi avvenuti dal 1° gennaio 2009 fino all'entrata in vigore del regolamento, la denuncia di cui all'art. 8, comma 1 è presentata congiuntamente alla domanda di indennizzo di cui all'art. 8, comma 3 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *Il presidente*: TONDO

(*Omissis*).

09R0522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. **0130/Pres.**

Legge Regionale n. 27/1999, art. 3. Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale «Co.Mec. - Distretto della componentistica e della meccanica» ora denominata «Comet ScrL», con sede in Pordenone. Presa atto modifiche statuto.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2009*)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale il novembre 1999, n. 27, «Per lo sviluppo dei distretti industriali» come modificata dalla legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 4, concernente «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004»;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge regionale n. 27/1999, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 4/2005 ai sensi del quale, si prevede, al comma 2, che l'ASDI (Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale) è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge regionale n. 27/1999, e che il decreto di riconoscimento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 3 della legge regionale n. 27/1999, ai sensi del quale, tra l'altro, la società consortile è costituita dai soggetti privati e pubblici che compongono il distretto industriale ed alla quale possono partecipare i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi e gli enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, compresi nell'area distrettuale, le associazioni imprenditoriali, e le organizzazioni sindacali, le associazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione o dagli Enti Locali, gli enti e consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nei singoli distretti industriali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3001, approvata nella seduta del 7 dicembre 2006, con la quale è individuato il distretto denominato «CO.MEC. - Distretto della Componentistica e della Meccanica»;

Visto il proprio decreto 23 marzo 2007 n. 067/Pres., con il quale è riconosciuta l'Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale deno-



minata «CO.MEC. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.C.R.L.» con sede in Pordenone;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 338, approvata nella seduta dell'11 febbraio 2008, con la quale è individuato il distretto denominato «Distretto industriale termoelettromeccanico del Medio Friuli» di Codroipo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 528, approvata nella seduta di data 12 marzo 2009, con la quale è individuato il distretto denominato «Distretto della componentistica e termoelettromeccanica, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 12 del 25 marzo 2009;

Vista la documentazione inoltrata a cura del Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale denominata «COMET S.C.R.L.», assunta al Protocollo n. 8872/PROD/POLEC di data 14 aprile 2009, concernente il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 27 marzo 2009, rep. n. 34806/24671, redatto dal Notaio dott. Guido Bevilacqua;

Atteso che dall'esame istruttorio della documentazione pervenuta, curato dalla Direzione centrale attività produttive, le modifiche apportate al vigente statuto dell'Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale denominata «CO.MEC. - Distretto della Componentistica e della Meccanica», sono rese indispensabili a seguito dell'unione del distretto «CO.MEC. - Distretto della Componentistica e della Meccanica» di Pordenone con il «Distretto Industriale termoelettromeccanico del Medio Friuli» di Codroipo;

Preso atto che le intervenute modifiche statutarie si riferiscono agli articoli 1, 2, 7, 12, 22 e 33, ed in particolare quelle apportate all'articolo 1, hanno determinato la variazione di denominazione sociale dell'Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale in «COMET S.C.R.L.»;

Atteso inoltre che le modifiche alle disposizioni statutarie si conformano ai principi dell'equilibrio e dell'equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 27/1999, come sostituito dall'art. 17, comma 1 della legge regionale 4/2005;

Ritenuto pertanto di prendere atto delle modifiche apportate allo Statuto dell'ASDI «COMEC. - Distretto della Componentistica e della Meccanica» ora denominata «COMET S.C.R.L.»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 1012;

Decreta:

1. Di prendere atto delle apportate modifiche allo statuto dell'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale denominata «CO.MEC. - Distretto della Componentistica e della Meccanica» ora denominata «COMET S.C.R.L.», con sede in Pordenone.

2. Di confermare quanto disposto con proprio decreto 23 marzo 2007, n. 067/Pres.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

09R0523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 0131/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28 e 29 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)», ed in particolare l'articolo 11, comma 28, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli enti locali contributi fino all'80% della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», ed in particolare dalla strategia tematica sull'ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel FVG S.p.A., da concedersi secondo le modalità e i criteri previsti da un apposito regolamento;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 1057;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28 e 29 della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



ALLEGATO

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28 e 29 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 28 e 29, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana, nell'ambito degli obiettivi definiti al Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», ed in particolare dalla strategia tematica sull'ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel FVG S.p.A.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) il bilancio ambientale è quel documento che consente la rendicontazione delle politiche ambientali realizzate trasversalmente dall'amministrazione attraverso indicatori fisici collegati ad esse e la rendicontazione della spesa sostenuta per finalità ambientali. E quel documento diffuso al pubblico e redatto periodicamente all'interno dell'organizzazione, per mezzo del quale l'ente descrive le sue principali problematiche ambientali, il suo approccio strategico, la sua organizzazione per la gestione ambientale, le azioni messe in atto per la protezione ambientale e documenta, con dati, statistiche e indicatori, il proprio impatto ed eventualmente gli aspetti finanziari connessi con l'ambiente;

b) il metodo Ecobil è lo strumento decisionale di supporto alla contabilità ambientale pubblica definito da Insiel FVG S.p.A. che consente di integrare il bilancio finanziario con quello ambientale per contabilizzare il consumo di risorse naturali e prevedere gli impatti delle politiche adottate, in analogia a quanto avviene con i budget monetari;

c) il prodotto Ecobil è il prodotto presente nel piano triennale delle attività informatiche per il Sistema informativo delle amministrazioni locali (SIAL), sistema previsto in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste);

d) il modulo on line WBT è un supporto divulgativo per la diffusione di contenuti specifici, fruibile attraverso la rete.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli enti locali individuati dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'Ente locale per l'implementazione del prodotto Ecobil e, in particolare, per:

- a) l'installazione del software;
- b) la configurazione;
- c) l'analisi, l'acquisizione dati e l'elaborazione dei risultati.

2. Sono ammissibili a contributo, ai fini dell'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus, le spese relative:

- a) alla divulgazione attraverso il modulo on line WBT dell'attività svolta;
- b) alla stampa, e alla distribuzione di opuscoli contenenti descrizione sintetica delle attività svolte dall'Ente nell'ambito delle iniziative afferenti il bilancio ambientale;
- c) alla stampa ed alla rilegatura di elaborati, contenenti un'esposizione analitica delle attività svolte dall'Ente nell'ambito delle iniziative afferenti il bilancio ambientale;
- d) alla pubblicazione degli elaborati medesimi su riviste specializzate, in volumi monografici o collettanei.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, sul modello di cui all'allegato A disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o da altro soggetto autorizzato a norma di legge o di statuto, è corredata a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) preventivo analitico di spesa dell'iniziativa comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) dichiarazione attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione delle iniziative;
- c) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per l'Ente.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) possono essere rese congiuntamente.

4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

5. Sono ammesse le domande presentare in forma congiunta o aventi ad oggetto iniziative da realizzare mediante forme di collaborazione tra gli enti richiedenti.

6. L'IVA è ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'Ente richiedente.

Art. 6.


Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2, la domanda è rigettata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato il rigetto della domanda.



Art. 7.

Criteri di valutazione delle domande

1. Qualora le risorse stanziare nel bilancio regionale non siano sufficienti a finanziare tutte le istanze pervenute, le domande sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio per un massimo di 30 punti derivante dall'applicazione dei seguenti criteri:

a) 21 punti per la realizzazione dell'iniziativa prevista all'art. 4, comma 1, lettera a), b), c);

b) 3 punti per la realizzazione dell'iniziativa previste all'art. 4, comma 2, lettera a);

c) 2 punti rispettivamente per la realizzazione delle iniziative previste all'art. 4, comma 2, lettera b), c), d).

2. Viene garantita la priorità di finanziamento delle iniziative previste dall'art. 4, commi 1 e 2 alle domande presentate dai comuni a rilevanza turistica elencati negli allegati B e C al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres (Revisione degli standard urbanistici regionali), pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Supplemento straordinario n. 18 del 15 maggio 1995.

3. Alle iniziative ammesse prioritariamente al contributo ai sensi del comma 2 si applicano i criteri di valutazione previsti dal comma 1.

Art. 8.

Assegnazione dei contributi

1. Il contributo è assegnato:

a) nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 4, commi 1 e 2;

b) nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1;

c) nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 4, comma 2.

2. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.

3. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 7.

4. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e, in caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, diversamente da quanto previsto al comma 1, è accolta nei limiti possibili, a condizione che il soggetto richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

Art. 9.

Cumulo dei contributi

1. I contributi disciplinati dal presente Regolamento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per la realizzazione delle medesime iniziative.

Art. 10.

Concessione dei contributi

1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 4, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'iniziativa o delle iniziative nel caso previsto dall'arti-

colo 8 comma 1, lettera a) e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 5 comma 1, il Servizio competente provvede alla concessione del contributo con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione fissando, altresì, i termini di esecuzione dell'attività finanziata nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa non superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 11.

Erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione del contributo gli Enti beneficiari presentano, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 10, comma 2, al Servizio competente, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, il Servizio competente può concedere una proroga di sessanta giorni del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1.

3. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

4. La variazione in diminuzione dei costi sostenuti non può comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile.

Art. 12.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e il termine prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 2.

2. Il contributo è revocato nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto dall'art. 11, comma 4.

Art. 13.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve per il 2009 le domande già pervenute ai sensi dell'articolo 11, comma 29 della legge regionale n. 17/2008 che sono rese conformi alle disposizioni del presente regolamento su richiesta della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 10, comma 2, è fissato in duecentoquaranta giorni.

Art. 14.


Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000;

Art. 15.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



Art. 16.

Modello di domanda

1. Il modello della domanda di cui all'allegato A è modificato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente* TONDO

(*Omissis*).

09R0523-BIS

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 16 dell'11 maggio 2009*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione:

Visti gli artt. 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Considerato quanto segue:

1. È necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilità, capacità economica e idoneità professionale che, nell'attuale testo della legge regionale n. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è espressamente attribuita alle province la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161;

2. Si è posta inoltre la necessità di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso all'attività, atteso

che l'attuale testo della legge regionale n. 36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla perdita dei requisiti;

3. È emersa l'esigenza di armonizzare l'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 con l'art. 2 della legge n. 218/2003, che considera le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di «trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente», in qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992, purché ne sia rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a tale norma semplificatoria, il testo della legge regionale n. 36/2008 imponeva l'ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, già richiesta per l'esercizio professionale di noleggio di autovetture e motocarrozzette; tale obbligo ha peraltro generato difficoltà applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalità, ai requisiti ed ai soggetti dell'impresa da iscrivere, a causa dell'attuale articolazione del ruolo dei conducenti - istituito con legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, in attuazione della legge n. 21/1992 - che consente l'iscrizione alle sole per sone fisiche;

4. È risultato quindi necessario modificare l'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l'abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l'impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell'abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento è richiesto un percorso formativo ben più complesso di quello previsto per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dalla legge n. 21/1992; in conseguenza di tali modifiche, si è reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

5. È altresì opportuno declinare le finalità per cui è stato istituito il registro regionale in conformità con quanto stabilito dalla legge n. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalità di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo;

6. Si modifica inoltre l'art. 10 della legge regionale n. 36/2008, al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l'inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti già in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all'istruttoria, non ché di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attività;

Si approva la seguente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 36/2008

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituita dalla seguente:

«c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 36/2008

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 36/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.»



Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 36/2008

1. L'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992*) — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 218/2003, le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzeria di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).

2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzeria i soggetti di cui all'art. 6 della legge n. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla legge regionale n. 67/1993 della provincia di cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzeria di cui alla medesima legge regionale n. 67/1993.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 36/2008

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 218/2003.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/2008 è inserito il seguente:

«1-bis. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 36/2008

1. L'art. 10 della legge regionale n. 36/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Disciplina transitoria*) — 1. Entro il 31 luglio 2009 i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2.

2. Per effetto dell'adempimento di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte della provincia competente.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.».

Art. 6.

Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono in base alla disciplina di cui all'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 maggio 2009

MARTINI

09R0458

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24.

Misure urgenti e straordinarie volte al rilascio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 17 del 13 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n) e l'art. 69 dello statuto;

Vista l'intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Visto il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

1. L'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;


2. L'urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell'economia;

3. La necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;

4. La necessità di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;

5. La necessità di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinché gli interventi possano prodursi con la tempestività richiesta;

6. La necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;



7. L'esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;

8. L'opportunità di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;

9. La necessità di fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell'intesa;

10. L'opportunità, al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalità della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell'intesa come termine entro il quale è richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilità degli interventi straordinari;

11. L'opportunità, al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d'uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l'evento;

12. L'opportunità di istituire un sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti nell'ambito della legge regionale n. 39/2005;

Si approva la presente legge

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell'economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell'attività entro il termine perentorio di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 2.

Definizioni e parametri

1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;

b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio e i porticati condominiali o d'uso pubblico;

c) per centri abitati si intendono quelli all'interno del perimetro individuato:

1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del territorio;

2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005;

3) in applicazione della definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);

d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 3.

Interventi straordinari di ampliamento

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche che:

a) tipologia monofamiliare o bifamiliare;

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.

2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici ulteriori rispetto a quelli ammessi per volumi tecnici o gli interventi di cui all'art. 78, comma 1, lettere f), g) o h) della legge regionale n. 1/2005; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici siano situati all'interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo n. 192/2005; in ogni caso, l'unità abitativa interessata dall'ampliamento è dotata di finestre con vetrate con intercapedini di aria o di gas.

5. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità dell'ampliamento realizzato.



Art. 4.

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d'uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 25 per cento della superficie utile lorda complessiva dell'edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell'ampliamento e non sia aumentata.

4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati.

5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 78, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegata agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all'interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegata agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 7 contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, «Norme per il governo del territorio» in materia di indagini geologiche).

7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo n. 192/2005, è inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo n. 192/2005;

b) con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 86, comma 1,

della legge regionale n. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Art. 5.

Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti.

2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'art. 7, risultino:

a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

b) collocati all'interno delle zone territoriali omogenee «A» di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

e) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;

g) collocati all'interno di aree per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l'adozione e approvazione di piani attuativi ai sensi dell'art. 65 della legge regionale n. 1/2005.

3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all'art. 3, è consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre metri senza superare l'altezza dell'unità immobiliare interessata dall'ampliamento. Per gli interventi di cui all'art. 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell'edificio oggetto di demolizione.


4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge n. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII, capo I, della legge regionale n. 1/2005:

a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1;

b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3 e 4.

5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici.

6. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui all'art. 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui all'art. 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931,



n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto) o ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249. Qualora non regolarmente accatastati, per dette unità immobiliari o per detti edifici, devono risultare già presentate alla data del 31 marzo 2009, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale.

7. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante le unità immobiliari o gli edifici con destinazione d'uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della legge 1249/1939.

8. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola può riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al regio decreto 1572/1931.

9. L'accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui all'art. 4, comma 3, aventi destinazioni d'uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all'utilizzazione esistente di dette porzioni.

Art. 6.

Immodificabilità della destinazione d'uso e del numero degli alloggi

1. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla denuncia di inizio attività di cui all'art. 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 86, comma 1 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 7.

Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati mediante la denuncia di inizio attività di cui all'art. 79 della legge regionale n. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 82 e secondo il procedimento di cui all'art. 84 della medesima legge regionale n. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo art. 84, comma 1, oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1 può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2010.

Art. 8.

Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui all'art. 132 della legge regionale n. 1/2005.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo VIII, capo I della legge regionale n. 1/2005, previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire.

Art. 9.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 39/2005

1. Dopo il comma 12 dell'art. 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è aggiunto il seguente comma:

«12-bis. Nell'ambito del sistema informativo geografico regionale di cui all'art. 28 della legge regionale n. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.».

2. Dopo il comma 12-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 39/2005, è aggiunto il seguente comma:

«12-ter. Il sistema informativo di cui al comma 12-bis comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»).».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 maggio 2009


MARTINI

09R0459

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 1 0 9 *

€ 2,00

